

Gianluca Zarro

## «Vir virum legere»:

### Considerazioni sull'ordinamento militare dei Sanniti (\*)

1. Premessa – 2. L'organizzazione militare nel Sannio cd. protostorico – 3. L'organizzazione militare del cd. Sannio storico – 4. Il giuramento militare – 5. Le armi dei Sanniti – 6. Organizzazione militare e guerre sannitiche – 7. Considerazioni conclusive.

1. Da più parti<sup>1</sup>, si è posto in rilievo come il passaggio «dai padri all'esercito» abbia costituito, nell'esperienza antica e precipuamente romana, un elemento di superamento della società tribale e di aggregazione di una più ampia e strutturata comunità civica e nazionale e che il *ius* militare non costituisca una parte dell'ordinamento romano tout court, ma una sorta di *ius singulare*, come testimoniano le fonti, che non recano mai il monosillabo '*ius*' per descriverne gli assetti ed i contenuti, e lo sostituiscono, piuttosto, con l'altro monosillabo '*res*' ('*militares*').

In proposito, si evidenzia che secondo gli studiosi<sup>2</sup> un ruolo in parte analogo a quello ipotiz-

---

\*) Ampliamento della relazione tenuta il 5 ottobre 2015 al convegno «Dai padri ai soldati. Esercito e diritto nel mondo antico» presso l'Università degli Studi «Sant'Orsola Benincasa» nell'ambito delle attività del «Centro Studi sui Fondamenti del Diritto Antico»

<sup>1</sup>) Si vedano F.P. CASAVOLA, *Relazione introduttiva* al Convegno «Dai padri ai soldati. Esercito e diritto nel mondo antico», in corso di stampa nei relativi «Atti», e V. GIUFFRÉ, *La vita dei militari «extra castra»*, in «The Impact of Roman Army (200 BC- AD 476), Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects. Proceeding of Sixth Workshop of the International Network 'Impact of Empire' (Roman. Empire, 200 B.C - A.D. 476)» – cur. L. de Blois, E. Lo Cascio –, Leiden-Boston, 2007, p. 129-147, ora anche in *Divagazioni intorno al diritto romano*, Napoli, 2014, p. 301 ss.

<sup>2</sup>) *Ex plurimis*: D. MUSTI, *La nozione storica di Sanniti nelle fonti greche e romane*, in «Sannio. Pentri e Frentani dal VI al I secolo a.C. Atti del Convegno 10/11.11.1980», Matrice, 1984, p. 71 ss., ID., *Strabone e la Magna Grecia. Città e popoli dell'Italia antica*, Padova, 1988, *passim*, G. FRANCIOSI, *Osservazioni sulle strutture sociali dei Sanniti*, in «Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi», Napoli 2012, p. 633-665, E. T. SALMON, *Sannium and the Samnites*, Cambridge 1967, trad. it. – *Il Sannio ed i Sanniti* –, Torino, 1995, p. 108 ss., G. TAGLIAMONTE, *I Sanniti. Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, Frentani*<sup>2</sup>, Milano, 2005, p. 129 ss., e R. SCOPACASA, *Ancient Sannium. Settlement, Culture and Identity between History and Archaeology*, Oxford, 2015, p. 210 ss. Con riferimento alle vicende della Campania antica, si è parlato di una sorta di sannitizzazione connessa a due avvenimenti principali che furono la capitolazione di Capua, la principale città degli etruschi, e poi di Cuma, la più antica colonia greca (cfr. Strab., *geogr.* 5.250). Infatti i Sanniti nel 423 si impadronirono di Capua; la storiografia ha però dimostrato che i protagonisti degli avvenimenti del V secolo non furono i Sanniti, bensì propriamente i Campani (chiamati «oschi» in Strabone, *geogr.* 5.243): cioè quelle popolazioni stanziate ormai da tempo sulla pianura e che con i Sanniti degli Appennini condividevano origine e lingue, ma non più modo di vita per l'avvenuta assimilazione di elementi socioculturali greci ed etruschi. Cfr. A.G. MCKAY, *Samnites at Cumae*, in «Sannium. Settlement and cultural change. The Proceedings of the Third E. Togo Salmon Conference on Roman Studies» (cur. H. Jones), Providence, 2004, p. 85; e O. SACCHI, *Settlement Structures and Institutional 'Continuity' in Capua until the Deductio Coloniae of 59 BC*, in «Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic» (cur. S.T. Roselaar), Leiden 2012, p. 273-288. Più in generale, con riferimento alle popolazioni dell'Italia meridionale, si vedano G. DEVOTO, *Gli antichi italici*, Firenze, 1951, p. 213, Y. GARLAN, *Le guerre dans l'antiquité*, Paris, 1972, trad. it. – *Guerra e società nel mondo antico* – Bologna, 1985, p. 59 s., B. D'AGOSTINO, *La civiltà del ferro nell'Italia meridionale e nella Sicilia. Il mondo periferico della Magna Grecia*, in *Popoli e civiltà dell'Italia antica*<sup>8</sup>, Roma, 1978, p. 53-112,

zato per gli eserciti romani avrà la piena consapevolezza nelle *gentes* sannite del ruolo di parti di un esercito, viepiù arricchita dal fatto che proprio la necessità di coalizzarsi per costruire un fronte comune contro Roma ed i Romani consentirà, storicamente, il passaggio dalle frammentate comunità tribali alla cd. Lega sannitica; viceversa, un ruolo quasi di *ius singulare* per l'ordinamento militare ci pare un aspetto storicamente non approfondito, anche se è indubbia la condizione di privilegio di guerrieri e armati sanniti, testimoniata dalle evidenze funerarie repertate come «tombe di guerriero». Su questo punto e con qualche interconnessione con i popoli italici finitimi ci pare opportuno qualche approfondimento ulteriore.

Per organizzazione militare dei Sanniti, innanzitutto, si intendono la struttura, la tattica, l'armamento e la strategia, che servirono alle popolazioni dei Pentri, Irpini, Caudini e Carricini e Frentani, per espandersi prima e difendersi poi, durante le cosiddette guerre sannitiche, combattute per l'indipendenza del Sannio nel corso dei secoli IV-III a.C., contro la Repubblica romana. Ne costituisce, a sua volta, una parte l'ordinamento militare che descrive regole inerenti all'organizzazione, al funzionamento ed ai compiti della difesa militare e delle milizie armate.

2. I Sanniti, come è noto<sup>3</sup>, in età storica, costituivano una sorta di confederazione di popoli, la cosiddetta Lega sannitica, composta principalmente dalle tribù in precedenza menzionate e correlate agli Osci, popolazione indoeuropea del gruppo osco-umbro. Se tradizionalmente è con la costituzione della Lega sannitica che comincia a parlarsi di un «Sannio storico», occorre dire che, specie mercé i recenti rinvenimenti archeologici nelle zone di Alfedena e Pietrabbondante, alcune considerazioni, basate per lo più sulle fonti archeologiche, relative all'assetto militare, ma anche all'economia ed alle istituzioni giuridiche, possono avanzarsi anche per il Sannio «protostorico».

Proprio all'attività guerriera, costantemente, si allude nella definizione dell'immagine antropologica e sociale del popolo sannita<sup>4</sup>, testimoniata, soprattutto per l'età protostorica, dai reperti dei defunti, mercé il corredo funerario. Tale immagine viene a configurarsi come una iconografia abi-

---

A. PROSDOCINI, *Le iscrizioni italiane. Acquisizioni, temi, problemi*, in *Le iscrizioni pre-latine in Italia*, Roma, 1979, p. 119 e 204, C. SAULNER, *L'armée et la guerre dans le monde étrusco-roman (VIII-IV siècles)*, Paris, 1980, p. 26 e 73, D. BRIQUEL, *La tradition sur les emprunts d'armes sannites*, in «Guerre et sociétés en Italie aux Ve et IVe siècles avant J.-C.: les indices fournis par l'armement et les techniques de combat» (cur. A. Adam, A. Rouveret.), Paris, 1984, p. 65 ss., E. DENCH, *From barbarians to new men: Greek, Roman and Modern perception of the central Apennines*, Oxford, 1995, *passim*, S. P. OAKLEY, *A commentary on Livy. Books VI-X*, Oxford, 1997-2005, e S. BOURDIN, *Les peuples de l'Italie préromaine*, Rome, 2012, p. 162 s.

<sup>3</sup>) In epoca storica essi risultano dispersi su di un vasto territorio delimitato a nord dai monti della Maiella, nell'alto Abruzzo, al confine con gli Umbri, i Piceni (a nord-est) e i Sabini (a nord-ovest); a sud ed a est dal Tavoliere delle Puglie e dalle coste adriatiche; a ovest dal Mar Tirreno, dalle terre dei Volsci, degli Aurunci, dei Sidicini e dei Latini. Cfr. F. SENATORE, *La lega sannitica*, Capri, 2006, p. 12 ss.

<sup>4</sup>) Innanzi tutto sussiste il problema dell'origine del nome dei Sanniti, problema già in antico oggetto di speculazioni e congetture da parte di grammatici e di studiosi: «queste ultime si concretizzarono, fra l'altro, nella tradizione che, attraverso il richiamo a un'etimologia greca tendeva a spiegare l'etnico come etronimo e a qualificare, in sostanza, mediante un procedimento metonimico, i Sanniti (Σαννίται) come «gli uomini, il popolo dal giavellotto». In questo senso cfr. G. TAGLIAMONTE, «Arma Samnitium», in «MEFRA» CXXII. II, 2009, p. 383. Si tratta di una tradizione antica e autorevole, anche se non interamente condivisa. Per tutti, si vedano ad esempio le osservazioni di R. NICOLAI, *Un sistema di localizzazione geografica relativa. Aorsi e Siraci in Strab. XI, 5, 78*, in «Strabone. Contributi allo studio della personalità e dell'opera» (cur. F. Prontera), Perugia, 1984, p. 118-119, F. SENATORE, *Una caratterizzazione dei Sanniti in Livio: l'inscitia belli*, in «Athenaeum» XCII, 2004, p. 347-357, e O. SALOMIES, *The Nomina of the Samnites. A Checklist*, in «Arctos», XLVI, 2012, p. 137-185. Citiamo in proposito le considerazioni di SCOPACASA, *Ancient Samnium*, cit., p. 89: «However, in addition to the realities of warfare, the 'warrior' burials are an indication that elites in Samnium were fully acquainted with the aristocratic 'warrior ethos' that took hold of central and southern Italy from the start of the Iron Age. Such an emphasis on warriorhood is a key aspect of a cosmopolitan aristocratic culture that characterized much of the Mediterranean world during the early first millennium BC». Cfr. G. BARKER, M. SUANO, *Iron age chiefdoms, c. 1000-500 BC*, in «A Mediterranean valley: landscape archaeology and Annales history in the Biferno valley» (cur. G. Barker ), Leicester, 1995, p. 159, i quali descrivono le *elites* guerriere del Sannio, durante l'età del ferro, alla stessa guisa delle aristocrazie guerriere dei poemi omerici.

tuale del popolo sannita<sup>5</sup>.

Sia all'interno, sia all'esterno del mondo proto-sannitico, essa potrebbe aver intrapreso a manifestarsi in quella primordiale forma di guerra – ed, infatti, correntemente si parla di una fase pre-istituzionale ed apolitica della guerra – che si traduce, ma di solito si esaurisce anche, in primitivi assalti, in rapide incursioni, in brevi scaramucce, in agguati od imboscate dirette alla razzia od al bottino<sup>6</sup>. Tali operazioni erano condotte di solito, con finalità acquisitive di merci e risorse, in quelle forme di acquisizione violenta (rapine) o, anche, di prelievo forzoso (esazione, pedaggio ed altre attività connesse al controllo delle principali vie di comunicazione) caratteristiche delle società arcaiche e tribali di buona parte dell'Italia preromana<sup>7</sup>.

In questo senso, un terreno di indagine fecondo sembra provenire dagli studi sul mercenariato sannitico, diffuso in ambito locale<sup>8</sup>.

Naturalmente, il mercenariato è un tema amplissimo che, ad avviso di chi scrive, lungi dall'essere un fenomeno connesso con la storia moderna, ha propaggini e matrici antichissime. Gli studi del Tagliamonte<sup>9</sup> lo hanno riconnesso «ai fenomeni di espulsione» della società campana della prima metà del IV secolo. In particolare, ipotizzando un sistema successorio fondato sulla «rappresentazione» così come quello romano (dato importantissimo già in sé) lo studioso salentino immaginava che gli esclusi dal sistema successorio<sup>10</sup>, *adgnati* od emancipati sanniti, intraprendessero questa strada, che certamente troviamo attestata a proposito del mercenariato campano in Sicilia.

Tuttavia, non ci sentiamo di aderire in toto a questo orientamento. Ciò sia per le difficoltà di ipotizzare un sistema successorio integralmente basato sul vincolo agnatizio, che veda poi l'esclusione proprio di alcuni *adgnati*, sia per la presenza, diremmo la necessità, di mano d'opera armata nei ranghi degli eserciti tribali. Anche la presenza di una sorta di '*locatio operarum*' è da escludere, per la tarda diffusione di queste forme contrattuali. Si tratta di un problema che allo stato continueremo a considerare aperto: resta fermo, però, che le emigrazioni di '*homines militares*' in Sicilia sono un dato storico incontrovertibile, mentre dubbia resta la sua qualificazione come «mercenariato» e dubbie an-

<sup>5</sup>) Tuttavia, le maggiori difficoltà nella ricostruzione di questo periodo storico discendono dalla necessaria approssimazione con la quale si compiono le consuete generalizzazioni. E', infatti, chiaro che solo a prezzo di possibili alterazioni storiche possiamo individuare linee comuni tra popolazioni dotate di marcati segni distintivi ed a proposito delle quali una *summa divisio* potrebbe incentrarsi tra i popoli della fascia medio adriatica ed i popoli – statero per dire le tribù – della fascia appenninica e centrale. Seguire la storia dell'ordinamento militare di queste etnie è giocoforza seguire anche il processo di una loro progressiva unificazione etnologica, che proprio le necessità difensive, dunque di stampo militare, contribuirono a creare.

<sup>6</sup>) Oltre che da forme di appropriazione violenta, l'acquisizione dei beni deve essere stata prodotta pure da forme di prelievo forzoso o se si preferisce di pedaggio delle principali vie di comunicazione, valli fluviali, terreni sterrati etc.: cfr. J. M. DAVID, *La Romanisation de l'Italie*, Paris, 1994, trad. it. – , *La Romanizzazione dell'Italia*, Roma-Bari, 2002, p. 45-90, M. HUMBERT, *La romanisation de l'Italie, de Beloch à Rudolph*, in «Die späte Römische Republik - La fin de la République romaine. Un débat franco-allemand d'Histoire et d'Historiographie, Strasbourg, 10-11 juin 1994», Roma 1997, p. 143-160, e N. MORLEY, *The transformation of Italy, 225-28 BC*, in «JRS», XCI, 2001, p. 50-62.

<sup>7</sup>) G. TAGLIAMONTE, *Armamento e guerra nell'Italia medio-adriatica preromana*, in «Quaderni d'archeologia d'Abruzzo», II, 2010 [2012], p. 381-392. Dello stesso autore si consultino anche ID., *La terribile bellezza del guerriero*, in «I Piceni e l'Italia Medio-Adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi e Italici (Ascoli Piceno-Teramo-Celano - Ancona, 9-13 aprile 2000)», Pisa-Roma, 2003, p. 533-553, ID., *Ordinamenti politici e istituzioni del Sannio preromano*, in «Cumae. Le conferenze del premio 'E.T. Salmon'», III (cur. G. De Benedittis), Campobasso, 2000, p. 55-83. *Adde* per una visuale più ampia concernente i popoli dell'Italia preromana, SAULNER, *L'armée et la guerre dans le monde étrusco-roman*, cit., p. 73.

<sup>8</sup>) Cfr. F. LANDUCCI GATTINONI, *I mercenari e l'ideologia della guerra*, in «Il pensiero sulla guerra nel mondo antico» (cur. M. Sordi), Milano 2001, p. 65-85, G. TAGLIAMONTE, *Il mercenariato italico nel mondo italota del IV sec. a.C.*, in «Magna Grecia. Atti del XLIII Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto-Cosenza, 26-30 settembre 2003», Taranto, 2004, p. 135-164, e M. TAGLIENTE, *Le immagini della guerra*, in «Genti in arme. Aristocrazie guerriere della Basilicata antica», Roma, 2001, p. 43-47.

<sup>9</sup>) Cfr. nt. 8. Si veda G. TAGLIAMONTE, *Tra Campania e Sicilia: cavalieri e cavalli campani*, in «Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-II sec. A. C.). Arte passi e teoria della pace e della guerra» (cur. C. Ampolo), II, Pisa, 2006, p. 465

<sup>10</sup>) Sulla successione testamentaria osca: P. POCETTI, *Il testamento di Vibio Adirano*, in «RAAN.», LVII, 1982, 237-245; ID., *Oscò tristaamentud: un problema di interferenza linguistica*, in «Iling.», VIII, 1982-1983, p. 150-155.

che le cause della sua genesi.

Proprio dalle testimonianze archeologiche in nostro possesso rinveniamo attestazioni di quanto detto; infatti, prevalgono i reperti concernenti il possesso di armi offensive, mentre quelle difensive sembrano rivolte a salvaguardare le esigenze di mobilità, piuttosto che la protezione del guerriero.

Più in dettaglio, riguardo alle armi d'offesa dei Sanniti, proprio le evidenze funerarie raccolte – almeno quelle più significative in termini quantitativi e statistici – mostrano che essi utilizzavano lance, adatte più che altro al combattimento ravvicinato, un piccolo giavellotto, lunghi pugnali e, più raramente, spade a doppia lama. Questo significa che le tribù sannite apparivano dotate di armamenti non troppo pesanti, adeguati al fatto di dover spesso combattere su di un territorio montuoso, consequenziali, quindi, ad una azione flessibile. Facendo un balzo in avanti nel periodare storico, gli stessi successi iniziali dei Sanniti contro i Romani sul terreno montuoso confermano come essi usassero un ordine di battaglia flessibile e aperto, piuttosto che schierare una falange serrata.

Allo stato attuale delle conoscenze, sembra che nel corso dell'VIII secolo nelle sepolture maschili venissero enfatizzate la qualifica e la funzione di combattente, come dimostrato, ad esempio, dalla abituale deposizione nel corredo della spada con il fodero decorato.

A partire dagli inizi del VII secolo l'adozione sistematica dell'armatura costituita dal disco-corazza può essere intesa come indice di un radicale cambiamento della cultura e della mentalità. Infatti, la committenza ed il consumo di oggetti più sofisticati nell'armamento arcaico appaiono direttamente collegati ad una produzione, che denota la presenza, oltre che di un artigianato diffuso nell'ambito della comunità, di una classe ormai stabilizzata di capi guerrieri, espressione di uno *status* ormai consolidato nell'ambito della propria comunità. Gli studiosi<sup>11</sup> ritengono che l'esibizione di questa primitiva corazza sia in stretto rapporto al rango sociale, oltre che all'effettiva funzione militare del possessore.

Spingendoci agli albori del V secolo si assiste – sempre dall'indagine compiuta sui reperti archeologici e figurativi – ad un atteggiamento di riduzione generalizzata dell'ostentazione della ricchezza e del lusso nelle inumazioni. Tale circostanza viene vista come un segnale di contrazione economica, ma anche – e secondo noi più correttamente – come una manifestazione di una mutata sensibilità e di uno stile di vita meno appariscente, tanto da poter far giungere ad ipotizzare un possibile cambiamento istituzionale, dalla monarchia ad una sorta di repubblica oligarchica, la cd. *touta safina*<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>) R. PAPI, *Continuità e trasformazione dell'ideologia militare nei territori sabelli medio adriatici*, in «Studi sull'Italia dei Sanniti», Roma, 2000, p. 139 ss. Le considerazioni espresse dalla studiosa concernono le comunità, o tribù, sannite dell'area medio adriatica, ma in verità una qualche forma di estensione dei risultati raggiunti ci pare possibile in base agli scritti di TAGLIAMONTE, *Armamento e guerra nell'Italia medio-adriatica preromana*, cit., p. 381-392.

<sup>12</sup>) Cfr. PAPI, *Continuità e trasformazione dell'ideologia militare*, cit., 147, e A.M. ADAM, *Bronzes campaniens du V siècle avant J.C. au Cabinet des Médailles (Paris, Bibliothèque Nationale)*, in «MEFRA» XC.II, 1978, p. 515-565. Di particolare rilievo le recenti indagini di Rafael Scopacasa (*Ancient Samnium*, cit., p. 210 ss.): dei numerosi lavori di questo studioso appare d'uopo citare anche *Essere Sannita: rappresentazioni di un popolo italico nelle fonti letterarie e storiografiche antiche*, Campobasso, 2007, p. 24, *Beyond the warlike Samnites: rethinking grave goods, gender relations and social practice in the ancient Samnium*, in «Theoretical Roman Archaeology Conference 2015», Oxford, 2015; p. 120-131, *Building communities in ancient Samnium: cult, ethnicity and nested identities*, in «Oxford Journal of Archeology», XXXIII, 2014 p. 69 ss., *Falling behind: access to formal burial and faltering elites in Samnium*, in «Burial and social change in first-millennium BC Italy: approaching social agents» (cur. E. Perego, R. Scopacasa), Oxford, 2014, § 10 e *passim*. Il tema della coesistenza presso le popolazioni indoeuropee degli istituti della 'teuta' e del 'reks' è etimologicamente connesso con la comparazione di significato del latino 'populus' e dell'umbro 'poplo'. Anzi, tale comparazione si estende anche all'osco 'touta'. Proprio su quest'ultimo punto risultano ancora oggi rilevanti i contributi di G. DEVOTO, *Scritti minori*, II, Firenze, 1967, p. 169, e di G. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, p. 113, che fanno oscillare tale nozione – nelle variabili umbro ed osche, ma anche latine (ci permettiamo di aggiungere, benché attraverso il lemma 'poplus') – tra l'insieme dei cittadini ed il popolo riunito in assemblea. Pur riconoscendo che alcune affinità linguistiche e lessicali si pongono, ci pare di poter dire che il 'poplu(s)' rimanda ad una accezione più concreta, cioè all'insieme dei cittadini, mentre 'tota' (ed i suoi affini come 'touta') hanno una accezione più astratta, cioè di «popolo sovrano», diremo un'accezione istituzionale. Più di recente: A. LA REGINA, *Appunti su entità etniche e strutture istituzionali nel Sannio antico*, in «AION (Archeologia e Storia Antica)», III, 1981, p. 131 s.; ID., 'Safinum'. *Dal conflitto con Roma alla 'tota Italia'*, in «Il Molise. Arte, cultura, paesaggi», Roma, 1990, p. 31-54; SCOPACASA, *Ancient Samnium*, cit., p. 34 nt. 71, p. 161 e 214.

Sempre nel corso del V secolo è anche attestata la formazione di una prima cavalleria specializzata, come è documentato dalla trasformazione delle armi, che denota l'introduzione di lance, di lunghe spade da fendente e di sandali di legno con una fascetta di bronzo, dotati di ramponi di ferro, che potrebbero assumere la funzione di speroni.

In proposito è possibile citare le risultanze degli scavi condotti da Nunzio Allegro<sup>13</sup>, nei primi anni ottanta, che offrono testimonianze inequivocche della prassi (non si può parlare di una mera occasionalità)<sup>14</sup> della sepoltura dei cavalli all'interno delle necropoli, accanto a deposizioni umane.

Tali attestazioni archeologiche sembrano lasciar ipotizzare una sorta di antropomorfizzazione del cavallo o comunque uno strettissimo legame con il cavaliere, seppellito congiuntamente, come si ricava dalle sepolture di Capua ed Acerra; esse rappresentano una evoluzione delle tecniche di sepoltura sannite, rispetto all'usanza di seppellire i defunti decorando le tombe di ampi corredi (brocche, olle, ma anche spade ed armi).

Proprio questa evoluzione, cui va aggiunto il cambiamento delle armi più lunghe, costituite da lance e spade da fendente, meno idonee ad un combattimento corpo a corpo – in una al rinvenimento di sandali con ramponi in ferro, evidentemente utilizzati già nel V secolo, come speroni –, ci induce a congetturare una retrodatazione, appunto al V secolo, dell'impiego di protoforme della cavalleria (cioè l'impiego in forma non completamente organizzata di cavalli e cavalieri in guerra); ciò anche in considerazione di almeno due fattori: a) nel IV secolo si sarebbe sviluppata quella antropomorfizzazione del cavallo, che presuppone già un apporto teorico alla prassi, cioè all'impiego della cavalleria; b) i flussi evolutivi vedono la Campania al seguito delle tribù appenniniche (o del Lazio, successivamente ai contatti con gli Etruschi), mentre più raramente accade l'inverso, come denota, ad esempio, il guerriero di Capestrano.

Infatti, ci pare possibile ritenere che proprio il cambiamento delle armature – testimoniata anche dal celeberrimo guerriero di Capestrano – siano state il prodotto dei più intensi rapporti che le popolazioni sabelle dell'area del Piceno e dell'Abruzzo andavano intrecciando con l'Italia meridionale e campana in particolare, in cui i Sanniti stavano acquisendo un ruolo politico sempre più incisivo. In realtà, si sono manifestate anche insistenti opinioni contrarie<sup>15</sup> che hanno voluto sottolineare la presenza, in età arcaica ed orientalizzante, di combattimenti in linea, fra opposte schiere di fanti, provviste di armamento oplitico.

Nonostante l'autorevolezza di questa opinione riterremo di manifestare la nostra adesione alla tesi tradizionale<sup>16</sup> che ravvisa nel fenomeno un'occasionale introduzione della panoplia oplitica di tipo greco, o meglio di singoli suoi elementi (scudi, schinieri, elmi) nell'armamento medio-adriatico di età orientalizzante arcaica, per cui tale innovazione non avrebbe assunto una connotazione uniforme, né avrebbe avuto riflessi significativi sull'adozione di una specifica tattica militare, né tanto meno avrebbe avuto altre implicazioni di carattere socio-politico, ma piuttosto avrebbe confermato quelle medesime esigenze di prestigio e di ostentazione sociale, che l'impiego delle armi aveva per l'ideologia sannita.

Proprio la necessità di orientare l'analisi di questo patrimonio archeologico ad esplorare la dimensione storico-sociale ed antropologica dell'ideologia militare sannita, se così si può dire, ha indotto studiosi come il Tagliamonte e la Papi, soprattutto, ma anche, nell'ambito della letteratura principalmente di lingua inglese, il Suano e più di recente lo Scopacasa, a sottolineare che, a livello di ideologia funeraria, il modello di autorappresentazione collettiva maschile era rivolto a valorizzare la funzione

---

<sup>13</sup> N. ALLEGRO, *Scavi e scoperte: S. Maria Capua Vetere*, in «SE.», LII, 1984, p. 514 e 515; G. TAGLIAMONTE, *Tra Campania e Sicilia: cavalieri e cavalli campani*, cit., p. 467. Sugli equites campani: C. NICOLET, *Les 'equites Campani' et leurs représentations figurées*, in «MEFRA.» LXXIV, 1962, p. 463-517; M.W. FREDERIKSEN, *Campanian Cavalry: A Question of Origins*, in «DArch.», II, 1968, p. 3-31.

<sup>14</sup> Anzi un interrogativo storiografico è quello se la sepoltura sia connessa allo status sociale di equites, di nobili o piuttosto alla ἀρετή dimostrata in battaglia, come tenderemo a ritenere per l'assenza di documentate stratificazioni sociali.

<sup>15</sup> *Ex plurimis*, cfr. V. D'ERCOLE, *L'armamento nell'Abruzzo protostorico*, in «Piceni. Popolo d'Europa», Roma, 1999, p. 115 ss.

<sup>16</sup> Cfr. *supra*, nt. 7.

ed il ruolo militare del defunto, proprio attraverso la deposizione di armi nelle sepolture, nonché ad evidenziare come l'acquisizione ed il possesso di armi prestigiose, per esempio di elementi di bardature equina o la presenza di carri, rappresentassero un importante fattore di distinzione sociale (a nostro avviso connesso all' ἄρετή individuale)<sup>17</sup>.

Quanto ci è fin qui noto della ricca documentazione archeologica caudina di età orientalizzante sembra, pertanto, restituire l'immagine di una comunità caratterizzata da una forte concentrazione della popolazione, seppur distribuita in più nuclei di villaggi (il *vicus*)<sup>18</sup>, che, a livello di evidenze funerarie, definisce i ruoli attraverso modelli di rappresentazione incentrati sulla funzione guerriera dell'uomo e sulla progressiva valorizzazione della figura femminile. Tale rilievo è stato portato innanzi fino a mettere in luce le valenze sociali e funzionali che l'estetica dell'armamento poteva assumere anche in termini di esibizione intimidatoria nei confronti dell'avversario, oltre che di rango sociale del «guerriero».

3. Nella ricostruzione storica proposta dagli autori antichi, la più antica menzione dei Sanniti si ha nell'anno 423 a.C. Si tratta dei passi liviani (*urb. cond.* 4.37.1-2: cfr. 4.52.6; 10.36.6) concernenti la presa di Capua da parte dei Sanniti.

Secondo la storiografia più accreditata, tale affermazione proviene da fonte annalistica romana – si ipotizza Lucinio Macro – e si tratterebbe di una testimonianza risalente al problema dell'eterogeneità dei Campani<sup>19</sup>. Più nel dettaglio, il territorio occupato dalla confederazione sannita si espanse progressivamente, ma giunti a toccare il basso Lazio e la zona che oggi diremo di Napoli, i Sanniti dovettero confrontarsi con i Romani, con i quali stipularono, in un primo momento, un patto di alleanza ed amicizia nel 354 a.C.<sup>20</sup>

Undici anni più tardi, però, nel 343 a.C., la città etrusca di Capua fu occupata dai Sanniti e chiese aiuto al Senato romano, che ne accolse la supplica. Fu l'inizio della prima guerra sannitica, dove i Romani alla fine prevalsero, nonostante le numerose difficoltà iniziali.

L'immagine di una popolazione bellicosa risulta attestata anche nei passi riconducibili a Tito Livio, ove li si qualifica come il più ostinato tra i nemici affrontati da Roma (*urb. cond.* 7.33.16: *'hostis pertinacior'*), i Sanniti sono raffigurati come un popolo potente per mezzi ed armi (*urb. cond.* 7.29.2:

---

<sup>17</sup> Cfr. R. PAPI, *I dischi corazzati*, in «Piceni», cit., p. 120-122, ID., *Continuità e trasformazione dell'ideologia militare nei territori sabellici medio adriatici*, in «Studi sull'Italia dei Sanniti», cit., p. 38-165, G. TAGLIAMONTE, *La terribile bellezza del guerriero*, in «I Piceni e l'Italia Medio-Adriatica», cit., p. 533-553, e M. SUANO, *Il cinturone sabellico-sannita come abbigliamento sociale*, in «Studi sull'Italia dei Sanniti», cit., p. 183 ss.

<sup>18</sup> Accuratissimi in proposito gli studi di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza ed innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli, 2002, p. 159 ss., *Pagi sanniti e centuriatio romana*, in «Ager Campanus. Atti del Convegno Internazionale. La storia dell'ager Campanus, i problemi della 'limitatio' e sua lettura attuale» (cur. G. Franciosi), Napoli, 2002, p. 77-93, e *Pagi, vici e fundi nell'Italia romana*, in «Athenaeum» XL, 2002, p. 5-48. Per l'ulteriore bibliografia si fa rinvio ad A. LA REGINA, *Sanniti*, in «Italia. Omnium terrarum parens. La civiltà degli Enotri, Choni, Ausoni, Sanniti, Lucani, Brettii, Sicani, Siculi, Elimi» (cur. G. Pugliese Carratelli), Milano 1991, p. 301 ss., e a M. TARPIN, *Vici e pagi dans l'Occident romain*, Rome, 2002, p. 17 ss. In particolare, secondo Luigi Capogrossi Colognesi, non sarebbe possibile affermare che nell'Italia preromana e sannitica i *vici* fossero originariamente entità politiche più forti, di eguale peso e neppure meno significative dei *pagi*: in altri termini, i dati disponibili non sembrano permettere di affermare un rapporto funzionale tra *vicus* e *pagus* nel senso che il *vicus* fosse elemento costitutivo del *pagus*, assunto come unità politico-amministrativa di base. Inoltre, secondo lo studioso romano, l'adozione generalizzata del *pagus* da parte romana (rispetto al *vicus*, ai *conciabula*, etc.) si spiega con la sua bassa potenzialità politica, richiamando esso essenzialmente una dimensione territoriale, per cui la fisionomia unitaria del *pagus* romano non si deve alla persistenza di una struttura uniforme preesistente, ma è il risultato di un processo graduale svoltosi sotto il dominio romano.

<sup>19</sup> Cfr. TAGLIAMONTE, *I Sanniti. Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, Frentani*, cit., p. 129 ss., MUSTI, *La nozione storica di Sanniti nelle fonti greche e romane*, cit., p. 71 ss., ID., *Strabone e la Magna Grecia. Città e popoli dell'Italia antica*, cit., *passim*, e D. BRIQUEL, J.P. THUILLIER, *Le censeur et les Sannites. Sur Tite-Live, livre IX*, Paris 2001, p. 147 ss.

<sup>20</sup> Roma aveva, dunque, stretto rapporti di amicizia nel 354 con i Sanniti (Liv., *urb. cond.* 7.19.4; Dio. Sic., *bibl.* 16.45.8): cfr. in particolare Liv., *urb. cond.* 7.29.39.

‘gens opibus armisque valida’) avvezzo all’uso delle armi (*urb. cond.* 7.29.5: ‘durati usu armorum’) ed alla pratica del brigantaggio (*urb. cond.* 7.30.12: il ‘*nefarium latrocinium*’ dei Sanniti avrebbe assunto in ambiente romano un’accezione quasi proverbiale). Benché più volte sconfitti essi non desistettero dal prendere le armi contro Roma, giacché preferivano essere vinti che rinunciare a tentare la vittoria (*urb. cond.* 10.31.14: ‘... *vinci quam non temptatae victoriae malebant*’); più saggi sui Sanniti ripetono, poi, la descrizione liviana: ‘*gentes fortissimae Italiae*’.

Anche se l’impiego del lemma ‘*gentes*’ è usato probabilmente, qui, in senso atecnico, e non con la funzione di chiarire organizzazione e gerarchia interna dell’esercito sannita, mette conto ribadire, con qualche considerazione aggiuntiva, gli arresti dei risultati raggiunti della dottrina che ha ritenuto definitiva la strutturazione gentilizia del popolo sannita; ciò deve aver avuto risvolti importanti anche sull’ordinamento militare sannita<sup>21</sup>.

Un ulteriore spunto di riflessione è, poi, costituito dal fatto che proprio i Sanniti sono l’unica tra le popolazioni italiche ad avere fornito ai *munera* gladiatoria romani una armatura di tipo etnico, appunto «quella del *sammes*, il ‘sannita’, attestata da fonti letterarie, epigrafiche e iconografiche<sup>22</sup>. Una circostanza questa certo non casuale, che andrà di sicuro addebitata al ruolo di ‘nemico storico’ dei Romani concordemente attribuito dalla tradizione antica ai Sanniti, al pari di quello poi avuto da Galli e Traci, le altre due popolazioni che forniranno più tardi le sole altre due armature di tipo etnico, il *gallus* e il *thraex*; e che, per l’appunto, andrà verosimilmente spiegata anche con l’incidenza che l’armamento doveva avere sul piano ideologico ai fini della definizione dell’immagine stessa dei Sanniti nella rappresentazione antica<sup>23</sup>».

Ciò che emerge dall’esame di alcune delle rarissime iscrizioni funerarie<sup>24</sup> osche capuane, nella fattispecie quelle, databili tra la fine del IV e i decenni iniziali del III secolo a.C., dipinte nel sepolcro dei Salavii (se realmente questo è il nome della *gens* cui era attribuito), rappresenta una diretta ed esplicita attestazione dell’esistenza di «una struttura familiare fondata sul vincolo agnaticio e sul sistema patriarcale», tale, dunque, da risultare in sostanza assimilabile a quella che, nel diritto romano, viene comunemente definita la *familia communi iure*<sup>25</sup>.

Le cerimonie di consacrazione ricordate nelle iscrizioni chiamano in causa, infatti, esclusivamente singoli individui maschi o membri (fratelli) di un medesimo gruppo familiare, oltre a magistrati

<sup>21</sup> Cfr. G. DEVOTO, *Gli antichi italici*, Firenze, 1951, p. 213, G. PUGLIESE CARRATELLI, *Prefazione*, in «Italia. Omnium terrarum parens», cit., 1991, *passim*, *Studi sull’Italia dei Sanniti*, cit., p. 195 ss., FRANCIOSI, *Osservazioni sulle strutture sociali dei Sanniti*, cit., p. 633-665, e TAGLIAMONTE, *Il sannita*, in *Studi sull’Italia dei Sanniti*, cit., p. 208. Da ultimo, si veda A. GALLO, *Le tre stagioni dei Magii ‘Campani’*, in «BIDR.», CVII 2013, p. 91 ss.

<sup>22</sup> Ai gladiatori sanniti, la *legio lineata* trasmise in eredità l’alternativa *sacrata* tra vittoria e morte (forse in alcuni casi solo simbolica) ed il mono-schiniero, contrassegno magico-religioso di un impegno non negoziabile: cfr. G. FIRPO, *Il monosandalismo degli Ernici (Verg. Aen. 7, 678-690)*, in «Guerra e diritto nel mondo greco e romano» (cur. M. Sordi) Milano, 2002, p. 185 ss. e in particolare p. 199.

<sup>23</sup> TAGLIAMONTE, *Arma Samnitium*, cit., p. 384. cfr. anche M.L. CALDELLI, *Gladiatori con armature etniche: il sannita*, in «Archeologia Classica», LII, 2001, p. 279-295.

<sup>24</sup> Cfr. E. VETTER, *Handbuch der italischen Dialekte*, I, Heidelberg 1953, n. 95, 96, 98a e 98b, e H. RIX, *Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen*, Heidelberg 2002, cp. 2-3 e 6-7 (si veda R.S. CONWAY, *The Italic dialects*, Hildesheim, 1967, p. 131 s.).

<sup>25</sup> FRANCIOSI, *Osservazioni*, cit., p. 633-665. Un universo rigidamente maschile e strutturato in senso gentilizio è, del resto, quello che appare riflesso nei testi delle cd. Iovile capuane, provenienti per lo più (ma non solo) dal santuario del Fondo Patturelli. Che le strutture e i gruppi familiari che individuiamo con i termini latini di ‘*gens*’ e ‘*familia proprio iure*’ siano nel mondo campano del IV e del III secolo a.C., basati sulla centralità della figura del *pater familias* e sulla ferrea concezione della sua *potestas*, è un dato che trova, del resto, qualche possibilità di ulteriore riscontro nelle fonti letterarie, nei contesti che sembrerebbero indiziare l’esistenza di un sistema di parentela eminentemente patriarcale, caratterizzato dal principio della discendenza patrilineare maschile: cfr. J. HEURGON, *Etude sur les inscriptions osques de Capoue dites iuvilas*, Paris, 1942, p. 47 ss., A. FRANCHI DE BELLIS, *Iovile capuane*, Firenze, 1981, p. 39 ss., M. LEJEUNE, *Capoue: iovilas de terre-cuite et iovilas de tuf*, in «Latomus» II, 1990, p. 785 ss., C. RESCIGNO, *Un bosco di madri. Il santuario di Fondo Patturelli tra documenti e contesti*, in «Lungo l’Appia. Scritti su Capua antica e dintorni», Napoli, 2009, p. 31-42, e M.H. CRAWFORD, *The Fondo Patturelli Sanctuary at Capua: excavation and interpretation*, in «Chahiers du Centre Gustave Glotz», XX, 2009, p. 29 ss.

e rappresentanti delle istituzioni della *touto* capuana<sup>26</sup>.

Le tombe dipinte capuane ci restituiscono i volti degli esponenti delle élites locali della seconda metà del IV secolo a.C., ritratti per lo più nelle vesti del cavaliere trionfante, maschio, ma talora anche in quelle del dignitario («magistrato»), di età avanzata, sempre di genere maschile. E' soprattutto quest'ultima immagine – consolidata in dottrina, mercé gli scritti di Gianluca Tagliamonte – nella quale l'uomo, cinto di alloro e rivestito di tunica e mantello, ostenta i segni (*anulus aureus* e bastone) del potere e di uno *status* del tutto privilegiato, quella che meglio esprime il senso profondo della dignità del suo ruolo sociale (e, probabilmente, politico), nonché dei valori e degli ideali sui quali, all'interno di un sistema culturale a forte impronta patriarcale, poggiano la sua *auctoritas* e *potestas*.

I medesimi temi ritornano nelle coeve pitture funerarie pestane, in modo ancora più esplicito e significativo, a comporre un vero e proprio affresco familiare, nel quale il senso della continuità della stirpe lungo la linea di discendenza patrilineare maschile si dispiega secondo l'ordine naturale delle generazioni, procedendo dal *senex* (l'anziano *pater familias*) in direzione del *vir* (il figlio) e dello *iuvenis* (nipote): è il caso degli affreschi della tomba di Andriuolo, vera e propria trasposizione figurata della realtà familiare individuata dalle iscrizioni sepolcrali<sup>27</sup> dei Calavii (o, secondo altra versione, dei Salavii) capuani.

Capo supremo dell'esercito e quindi del '*touto*' (letteralmente «popolo») era il *meddix tuticus*, figura politico-amministrativa, ricordata da Tito Livio con il termine '*praetor*', proprio dell'ordinamento romano. Oltre ad essere il capo militare del '*touto*' – aveva naturalmente anche funzioni militari, ma, forse, meno accentuate rispetto al suo omologo romano, il *praetor*, per l'assenza dell'*imperium* – ne curava l'amministrazione della legge, delle finanze, della religione e presiedeva le assemblee collegiali che aveva il potere di convocare. In quanto capo assoluto del suo popolo, ossia del suo '*touto*', aveva un potere decisionale massimo e autonomo, anche se le fonti ci tramandano che, occasionalmente, ascoltava il parere di altri<sup>28</sup>.

Tornando all'organizzazione militare, secondo Tito Livio la fanteria sannita era organizzata in coorti composte da 400 armati e combatteva con la tattica manipolare. Sembra, inoltre, che le unità militari di base fossero assimilabili a quelle romane.

Vi sarebbe, però, stata una formazione di particolare valore tra le loro file, la *legio linteata*, che Livio descrive formata da soldati «consacrati», che spiccavano per il candore delle loro vesti e per le armi ugualmente candide. Questa formazione apparirebbe descritta, secondo Salmon, prendendo a modello la falange sacra tebana; sulla base di questo rilievo, l'eminente studioso nordamericano ha ritenuto il racconto immaginario ed idealizzato dello stesso Livio. Sul punto avremo modo di tornare in seguito specificamente.

Abbiamo già per il periodo cd. protostorico accennato alla presenza di una cavalleria sannita, che, riportano le fonti, in particolare Livio, godeva di un'ottima fama; sebbene fosse organizzata in un'area montuosa come il Sannio, apparentemente non particolarmente idonea a schierare unità di questo genere, essa, scrive lo storico patavino, sarà utilizzata anche dai Romani come cavalleria al-

---

<sup>26</sup> Già oggetto di studio da parte di Jacques Heurgon (*op. cit.*, p. 47) nel 1942, le Iovile sono state in anni più recenti riesaminate da Annalisa Franchi De Bellis (*op. cit.*, p. 39) nel 1981: cfr. *supra*, nt. 25.

<sup>27</sup> Cfr. VETTER, *Handbuch der italischen Dialekte*, I, cit., n. 95, 96, 98a e 98b (si veda CONWAY, *The Italic dialects*, cit., p. 32).

<sup>28</sup> Liv., *urb. cond.* 8.39: '*Unum maxime nomen per consensum clamantium Brutuli Papi exaudiebatur [...]*' («Se ne distingueva uno in particolare: erano tutti d'accordo nel denunciare Papio Brutulo [...]). La carica di *meddix tuticus*, elettiva e monocratica, era annuale ma poteva essere rinnovata; abbiamo testimonianze della compresenza di due '*meddices tutici*', come a Velitrae, Nola, Messana e Corfinium. Si può concordare con quanti hanno sostenuto che, a differenza dei consoli romani, tuttavia, i due *meddices tutici* non fossero perfettamente pari grado, né risulta che vi fossero differenze di specializzazione, «per cui noi parleremmo di un *meddix* e di un vice-*meddix*» (DEVOTO, *Gli antichi italici*, cit., p. 256-259. Cfr. L. CAPELLETTI, *Le magistrature italiane. Problemi e prospettive*, in «Index», XXXIX, 2011, p. 323-338, e G. TAGLIAMONTE, *Le magistrature italiane nell'opera di Beloch e negli studi successivi*, in «Karl Julius Beloch da Sorrento nell'antichità alla Campania. Atti del Convegno storiografico in memoria di Claudio Ferone» (*cur.* F. SENATORE), Roma, 2011, p. 139 ss.



leata nelle successive campagne militari (ad esempio nella seconda guerra punica), fino alla guerra sociale (90-88 a.C.) – a seguito della quale a tutta l'Italia centro-meridionale verrà concessa la cittadinanza romana – finendo per diventare parte integrante dell'esercito romano.

Al tempo della terza guerra sannitica, Edward Togo Salmon ritiene che i Sanniti avessero sviluppato pienamente i loro eserciti tribali e che le loro armate e strutture militari interne non fossero molto differenti da quelle romane. Secondo quanto ci racconta Polibio, le liste di leva del Sannio poco prima dell'inizio della seconda guerra punica (225 a.C.), comprendevano 70.000 fanti e 7.000 cavalieri – poi alleati dei Romani, come detto. Se si considera che a quel tempo erano state già numerose le perdite territoriali subite dai Sanniti, possiamo ipotizzare che allo scoppio della guerra contro Pirro nel 280 a.C. (per taluni definita, la quarta guerra sannitica), il potenziale militare umano di questa «federazione di popoli» si aggirava attorno alle 150.000 unità (su una popolazione complessiva di 750.000/780.000 abitanti).

Vi è da aggiungere che nel 293 a.C. Livio sostiene che, per formare la famosa *legio linteata*, si radunarono ad Aquilonia circa 40.000 uomini<sup>29</sup>, tra i quali furono scelti 16.000 per la sopracitata legione ed altri 20.000 per un'altra unità, di minor qualità, per un totale di circa 36.000 armati.

4. Il giuramento militare sannita è raccontato da Tito Livio; si tratta di un antico giuramento sacrale, che risale all'incirca al 293 avanti Cristo<sup>30</sup>.

In una valle del Sannio, identificata dai più con il nome di Aquilonia<sup>31</sup>, in vista di quella che sarà la seconda guerra sannitica contro Roma, furono raccolti (cd. '*dilectus*'), secondo le fonti, circa quarantamila uomini<sup>32</sup>. In tutto il Sannio, prosegue Livio, la leva fu tenuta con un bando straordi-

<sup>29</sup>) Di 60.000 persone parla S. TONDO, *Il «sacramentum militiae» nell'ambiente culturale romano-italico*, in «SDHI», XXIX, 1963, p. 64.

<sup>30</sup>) Liv., *urb. cond.* 10.38.2-12: '*Deorum etiam adhibuerant opes, ritu quodam sacramenti vetusto velut initiatis militibus. Dilectu per omne Sannium abito nova lege, ut, qui iuniorum non convenisset ad imperatorum edictum quique iniussu abisset, eius caput Iovi sacretur, exercitus omnis Aquiloniam est indictus. Ad quadraginta milia militum, quod roboris in Sannio erat, convenerunt. Ibi mediis fere castris locus est consaeptus cratibus pluteisque et linteis contextus, patens ducentos maxime pedes in omnis partier parties. Ibi ex libro vetere linteo tecto sacrificatum, sacerdote Orvio Paccio quodam, homine mango natu, qui se id sacrum repetere adfirmabat ex vetusta Sannitium religione, qua quondam usi maiores eorum fuissent, cum adimendae Etruscis Capuae clandestinum cepissent consilium. Sacrificio perfecto per viatorem imperator acciri iubebat nobilissimum quemque genere factisque; singuli introducebantur. Erat cum alius apparatus sacri, qui perfundere religione animum posset, tum in loco circa omni contexto arae in medio victimaeque circa caesae et circumstantes centuriones strictis gladiis. Admovebatur altaribus magis ut victima quam ut sacri particeps adigebaturque iure iurando, quae visa audiatque in eo loco essent, non enuntiatum. Dein iurare cogebant diro quodam carmine in execrationem capitis familiaeque et stirpis composito, nisi isset in proelium, quo imperatores duxissent, et si aut ipse ex acie fugisset aut, si quem fugientem vidisset, non extemplo occidisset. Id primo quidam abnuentes iuratos se obruncati circa altaria sunt, iacentes deinde inter stragem victimarum documento ceteris fuere, ne abnuerent. Primoribus Sannitium ea detestatione obstrictis decem nominati ab imperatore; eis dictum, ut vir virum legerent, donec sedecim milium numerum confecissent. Ea legio linteata ab integumento consaepti, in quo sacra nobilitas erat, appellata est; his arma insignia data et cristatae galeae, ut inter ceteros eminent'. Un ulteriore escerto può rinvenirsi in Fest., *verb. sign.*, sv. '*legio Sannitum*' (Lindsay p. 102): '*Legio Sannitum linteata appellata est, quod Sannites intrantes singuli ad aram velis linteis circumdatam non cessuros se Romano militi iuraverant*'.*

<sup>31</sup>) Recenti acquisizioni archeologiche hanno fatto ritenere che tale località andasse identificata con Pietrabondante: cfr. LA REGINA, *I Sanniti*, cit., 401-423, F. COARELLI, '*Legio linteata*'. *L'iniziazione militare nel Sannio*, in «La tovola di Agnone nel contesto italo-italico, Atti del Convegno di Studio, Agnone, 13-15 aprile 1994» (cur. L. Del Tutto Palma), Firenze, 1996, p.5.

<sup>32</sup>) Cfr. SALMON, *Il Sannio e i Sanniti*, cit., p. 197-201, TONDO, *Il «sacramentum militiae» nell'ambiente culturale romano-italico*, cit., p. 71-91, M. SORDI, *Il giuramento della «legio linteata» e la guerra sociale*, in «I canali della propaganda nel mondo antico» (cur. M. Sordi), Milano, 1976, p. 162, F. COARELLI, '*Legio linteata*', cit., p. 3-16, A. MANZO, *A proposito della «legio linteata» e del suo giuramento*, in «Annuario dell'Associazione Storica del Medio Volturno», XXXIV, 2000, p. 155 ss., e F. CALISTI, *Il battaglione sacro dei Sanniti*, in «Studi e materiali di storia delle religioni», LXXI, 2005, p. 63-83. Recentissimo è infine l'ampio studio di F. ZUCCOTTI, '*Sacramentum civitatis*'. *Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico*, Milano, 2016, in particolare 87 s. (testo consultabile on line nel sito della «Rivista di Diritto Romano»), il quale pone in relazione la *lex sacra* di ambiente italo-italico e la *lex sacra* romana sostenendo: «Queste sommarie notazioni minime appaiono sufficienti a mostrare come, in ogni caso, la nozione di '*lex sacra*' si fondasse a Roma su presupposti alquanto diversi da quanto avvenisse presso i popoli italici, atteso altresì che tale sistema di leva (l'unico esempio di '*lex sacra*' italica richiamato dalle fonti) era considerato con sfavore e disprezzo dai Romani».

nario (*“nova lege”*), in base alla quale si faceva voto a Giove, come atto di maledizione, la testa (*“caput Iovi sacraretur”*) di quei giovani (*“iuniores”*), che non avessero risposto alla chiamata alle armi o che si fossero allontanati dal luogo di raccolta senza il permesso dei superiori.

Nel mezzo dell'accampamento viene innalzato un tempio che consiste in un recinto chiuso ai quattro lati e coperto da un panno di lino<sup>33</sup>. All'interno, il sacerdote, un certo Ovio Paccio, ripetendo un rituale già celebrato dai Sanniti nell'impresa militare per la conquista di Capua agli Etruschi, officia un sacrificio cruento di animali e uomini, secondo il rito descritto nel sacro libro. Occorre riflettere fin da ora sull'importanza di questo inciso. Da esso sembra che tale comportamento avesse un'origine consuetudinaria e che costituisca prova sia della risalenza del giuramento – *recte* del *sacramentum* –, sia del valore propiziatorio di esso, che d'altra parte si attaglia all'*ethos* guerriero che si è cercato di descrivere nei paragrafi iniziali.

Celebrato il sacrificio a Giove, il comandante-sacerdote convoca i più nobili e coraggiosi – ed anche su questo punto ci preme chiarire che si trattava di coloro che si distinguevano per stirpe e per imprese compiute fra i convenuti, ribadendo il ruolo dell'*aretè* maschile, concetto su cui gli studi fino a questo momento condotti<sup>34</sup> non sono interamente sufficienti a chiarirci se si trattasse di una nobiltà di sangue o piuttosto, di un valore militare (o di altra guisa) dimostrato «sul campo» – i quali, singolarmente, vengono introdotti all'interno del tempio e portati davanti all'altare. A ciascuno viene chiesto di giurare che non avrebbe fatto parola con alcuno di quanto visto e udito, dopo di che, viene obbligato ad un ulteriore, terribile, giuramento (*“dico quodam carmine”*) mediante il quale, sotto minaccia della propria persona, di quella dei parenti e della propria stirpe, assume l'obbligo di fedeltà nei confronti della persona del comandante: ciascuno deve promettere solennemente di combattere in qualsiasi posto fosse assegnato, di non allontanarsi dalla schiera e di abbattere a vista chiunque volesse fuggire.

Nonostante il tempio fosse disposto in modo da prevenire od abbattere ogni eventuale resistenza, i primi chiamati, frastornati, tentano di opporre un rifiuto e repentinamente vengono raggiunti dalla spada dei soldati che, all'interno del tempio, erano disposti in piedi lungo le pareti a presidiare l'adempimento del rito. I cadaveri degli uccisi, insieme con le carcasse degli animali sacrificati, giacciono accanto all'altare, come spaventoso monito per gli altri. Il mischiarsi di sangue umano con il sangue degli animali sacrificati è uno degli elementi sui quali maggiormente insiste la narrazione liviana ed a cui lo storico sembra ricondurre la sconfitta subita dai Sanniti, per effetto dell'empietà compiuta.

A questo punto inizia la seconda parte del rito, quello che possiamo etichettare con le parole *“vir virum legere”*. Infatti, fra coloro che hanno prestato giuramento, il comandante designa dieci uomini e affida loro il compito di scegliere ciascuno un altro e così via, fino a quando viene formato un corpo di sedicimila uomini. In altri termini, dopo aver costretto i Sanniti più ragguardevoli a pronunziare le suddette maledizioni (*“execrationes”*), il comandante ne nomina dieci, ai quali si ordina che ciascuno scelga il proprio compagno (*“ut vir virum legerent”*), fino a raggiungere il numero di 16 mila uomini.

---

Questo rilievo è certamente molto efficace, e consente di focalizzare l'attenzione anche sui meccanismi dichiaratori della sacertà; tuttavia, esso può essere integrato con l'osservazione che il passo liviano contiene l'elencazione di tre riti distinti, la *lex sacrata*, il *ritus sacramenti* ed il *vir virum legere*. Ancora, il disfavore che emerge dai passi di Livio ci sembra dettato dai motivi propagandistici che certamente erano sottintesi all'opera liviana e che permeano tutta la vicenda delle cd. guerre sannitiche. In conclusione, pur con ogni cautela, riterremmo di confermare il legame tra il giuramento sannita e quello romano.

<sup>33</sup>) O. DE CÉZANOVE, *Il recinto coperto del campo di Aquilonia: santuario sannita o praetorium romano?*, in «Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio, iberico, celtico. Atti del Convegno internazionale di studi (Roma, 10-12 novembre 2004)» – cur. X. Duprè Raventos, S. Ribichini, S. Verger –, Roma, 2008, p. 335-339. Ai classici fiumi di inchiostro che sono stati spesi per descrivere la collocazione e la funzione di questo recinto coperto di lino, ci permettiamo di aggiungere che l'uso di questa stoffa ricorre oltre che per coprire il recinto e per rivestire il libro sacro, da cui sarebbero state tratte le formule necessarie ad officiare la cerimonia, anche per coprire (si trattava di sopravvesti) i cavalieri della *legio linteata*, appunto chiamata così per sottolineare le vesti dei componenti. Appare evidente il valore purificatorio ed intimidatorio che le armature bianche ricoperte di lino avrebbero dovuto avere nella battaglia ed il collegamento con il giuramento prestato.

<sup>34</sup>) Cfr. SCOPACASA, *Ancient Samnium*, cit., p. 98 ss.

In questa maniera è costituita la *'legio linteata'*, così chiamata dalla copertura del recinto, fatta, come detto, con teli di lino; essi hanno in dote armi splendide ed elmi col pennacchio (*'cristatae galeae'*), in modo che questi soldati, sovrastando gli altri, possano distinguersi.

Questo procedimento è detto *'vir virum legere'* ed, in seguito, tale espressione verrà ripresa per indicare uno specifico modo di combattere – ossia il combattimento corpo a corpo<sup>35</sup>.

Livio conclude il racconto precisando che il *'ritus sacramenti'* sannita, in qualche modo equiparabile ai riti degli iniziati, è il mezzo mediante il quale viene creato, con il favore degli dei, un nuovo stato personale: lo *'status militis'*.

Importantissimo ci sembra il legame con il *'sacramentum militiae'* romano, in quanto anche i Romani ricollegavano a tale rito, oltre alla funzione che era propria del comune giuramento, un ruolo propriamente sacramentale, in maniera tale da porre in essere qualcosa di diverso dal mero *in-siurandum*. I *militēs* romani, infatti, erano chiamati anche «sacriati». Essi, attraverso un giuramento collettivo solenne, facevano voto di fedeltà al comandante, ed, a seguito del rito sacro<sup>36</sup>, ricevevano un supplemento di forza, di coraggio e di purezza.

Alcuni dubbi potrebbero sorgere circa l'idea di un legame del *sacramentum militis* romano con quello sannita<sup>37</sup>, specie in relazione all'opinione, secondo cui il primo esisteva già prima, in particolare a proposito dell'episodio dei Fabii, nella guerra contro Veio.

La testimonianza riportata è il commentario di Servio alle opere di Virgilio. Ora è ben noto che i Fabii erano una *gens* e che la loro battaglia contro Veio non fu sostenuta dal popolo romano<sup>38</sup>;

<sup>35</sup>) A proposito di questo passaggio di significato occorre, però, porre attenzione all'analogia evolutiva che il sostantivo *'legio'* ha avuto in comune con altri termini affini, come *'exercitus'* e *'classis'*: anche qui si sarebbe verificato un passaggio dall'uso del termine in senso astratto all'uso del termine in senso concreto, cioè come risultato della scelta per indicare, appunto, il combattimento corpo a corpo. Cfr. Liv., *urb. cond.* 9.30.5 e 10.38.12, ma anche Tac., *hist.* 1.18, e Svet., *Aug.* 35. TONDO, *Il «sacramentum militiae» nell'ambiente culturale romano-italico*, cit., 78, nt. 18. Qualche considerazione è anche in S. TONDO, *La semantica di «sacramentum» nella sfera giuridiziale*, in «SDHI.» XXXV, 1969, p. 249.

<sup>36</sup>) Intricatissimi appaiono i problemi connessi alla coesistenza del *ritus sacramenti* con la presunta sanzione della sacertà, per la violazione del suo contenuto. In particolare, tale problematicità risulta per la fase arcaica del regno, in cui la sanzione della «sacertà» era connessa con il mondo sacrale e religioso del popolo romano e di quello italico. Cfr. la polemica tra L. GAROFALO, *Iuris interpretes' e inviolabilità magistratuale*, in *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005, p. 53 ss., e ID., *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in «Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica» (*cur.* L. Garofalo), Napoli, 2013, p. 1 ss., e F. ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, in «Iura», LXIV, 2016, p. 334 ss. *Adde* R. LAURENDI, «*Jovi sacer esto*» nelle *leges Numaie*. Nuove esegesi di Festo s.v. *Aliuta*, in «Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani. Studi preliminari. I. Leges» (*cur.* G. Purpura), Torino, 2012, p. 13 ss. Al riguardo, ci pare opportuno menzionare, perché paradigmatico, il brano riportato in Liv., *urb. cond.* 3.55.7-12, dove, rievocato il contenuto della legge Valeria Orazia *de tribunicia potestate* del 449 a.C., veniva normata la sacertà a Giove a carico di colui il quale recasse offesa ai tribuni della plebe, agli edili e ai decemviri, con la conseguenza che qualsiasi consociato avrebbe potuto privarlo della vita senza incorrere in alcuna sanzione, stabilendo altresì che i suoi beni fossero venduti con devoluzione del ricavato a beneficio del tempio di Cerere, Libero e Libera. D'altra parte, si rimanda anche a Liv., *urb. cond.* 22.38.1, in cui l'espressione *'iussu consulum conventuros neque iniussu abituros'* serve a designare il contenuto tipico del *sacramentum*, nell'ambito del contesto militare. Infatti, se ben intendiamo, furono i tribuni militari a costringere i soldati al giuramento.

<sup>37</sup>) Occorre dare rilievo alla testimonianza ricordata – Liv., *urb. cond.* 10.38.3-12 – nel punto in cui si legge «il sacerdote Ovio Paccio, uomo assai anziano di età, affermava di trarre quel rito da una vecchia usanza dei Sanniti» (*'ex vetusta samnitium religione'*), affermazione che, oltre a testimoniare del carattere sacrale dell'«ordinamento consuetudinario sannita», sembra volerne attribuire a questo rito una certa risaleza storica. Cfr. L. MONACO, *Brevi considerazioni in tema di strutture paranteli dei Sanniti*, in «Φιλία. Scritti G. Franciosi», III, Napoli, 2007, p. 1785, la quale parla addirittura di *'lex vetusta Samnitium religione'*. Di equivalenza tra giuramento militare romano e sannita parla TONDO, *Il «sacramentum militiae» nell'ambiente culturale romano-italico*, cit., p. 70.

<sup>38</sup>) Sul carattere leggendario di questo episodio cfr. P. FREZZA, *Intorno alla leggenda dei Fabii al Crèmere*, in «Scritti C. Ferrini», Milano, 1946, p. 298 ss. Sull'evento anche TONDO, *Il «sacramentum militiae» nell'ambiente culturale romano-italico*, cit., p. 18; V. GIUFFRÉ, *La regolamentazione antica del servizio militare: linee per una storia*, in *Lecture e ricerche sulle «Res militares»*, Napoli, 1996, p. 15. Ci sia consentito riportare un lungo passaggio del lavoro dello studioso napoletano: «Per l'esercito arcaico sarebbe stato impensabile un qualche regolamento disciplinare. La prestazione militare era, infatti, essenzialmente un fatto 'spontaneo' dei gruppi che integravano la comunità, da essi regolato, mediante i loro esponenti, in funzione di interessi comuni o specificamente del gruppo. Oltre alla mobilitazione di un esercito 'regolare' era anzi addirittura ammesso il formarsi, intorno a capi improvvisati, di bande per scorrerie fuori

tuttavia, il *sacramentum militiae* pur se connesso con il *dilectus*, poteva essere rinnovato, di volta in volta anche nell'ambito di una stessa guerra<sup>39</sup>. Forse è per questo che Livio nella sua opera storica non menziona l'episodio del giuramento sacrale romano, pur ricordando l'eroico evento della battaglia del Crèmera, sulla cui attendibilità storica ci permettiamo di avanzare qualche riserva<sup>40</sup>.

Sempre a proposito dei rapporti tra il giuramento romano e quello sannita o dei popoli italici<sup>41</sup>, senza dubbio, la denominazione utilizzata da Livio di '*lex sacrata*' per descrivere il rito sannita<sup>42</sup> fa riferimento ad un istituto, quello della dichiarazione di *sacer*, antichissimo e, forse, romano. Appare chiaro l'intento dello storico patavino di utilizzare istituti romani, il *ritus sacramenti*, la scelta del commilitone da proteggere e la sanzione della sacerità per descrivere l'empietà del comportamento dei Sanniti, i quali offendendo le divinità avevano attirato su se stessi il disfavore degli Dei causando la sconfitta ad Aquilonia<sup>43</sup>.

Ciò appare in particolare dall'impiego delle parole '*diro quodam carmine in execrationem capitis familiae et stirpis composito*', e cioè che i Sanniti costringevano a giurare «secondo una formula terribile fatta apposta per invocare la maledizione su di sé, sulla sua famiglia e sulla sua stirpe». Le parole di Livio sono, infatti, tutte ammantate di una esecrazione, '*in execrationem capitis familiae*', verso il '*ritus*' sannita<sup>44</sup>.

---

dei confini. Si pensi all'emblematica impresa dei soli Fabii al Crèmera. Roma stava cercando di consolidare le proprie posizioni sulla riva sinistra del Tevere e di guadagnare spazio sulla riva destra. Si scontrava perciò con gli Etruschi, in particolare con la potente città di Veio. E di rado la Lega latina, di cui il *regnum* quiritario faceva parte, era disposta ad intervenire. Nel 477 a.C., per superare gli indugi degli altri potentati nei confronti dell'opportunità di occupare allora una posizione strategica alla confluenza tra il Tevere ed un suo affluente (il Crèmera, appunto) la *gens Fabia*, con le sole forze proprie e dei propri clienti, ingaggiò un'azione militare, che si rivelò però rovinosa, e perciò fu a lungo ricordata, a seconda dei casi, a titolo di glorificazione dei propri ascendenti o a titolo di monito per chi volesse prendere iniziative contro il volere della comunità». Nell'uno o nell'altro senso ci pare di poter inquadrare la notizia fornita da Servio ed il più lacunoso racconto di Tito Livio.

<sup>39</sup>) Cfr. Liv., *urb. cond.* 28.29.12, in cui si descrive la rinnovazione del *sacramentum* ordinata da Scipione, giacché l'assunzione del vincolo avveniva nei confronti del comandante supremo.

<sup>40</sup>) Si fa rinvio a M. DI FAZIO, *Mercenari tiranni lupi. Mobilità di gruppi nell'Italia antica tra società urbane e non urbanizzate*, in «Mobilità geografica e mercenariato nell'Italia preromana. Atti del XX Convegno internazionale di studi di storia e d'archeologia etrusca» (cur. G.M. della Fina), in «Annali della Fondazione per il Museo 'Claudio Faina'», XX, 2013, p. 202: «va però tenuto presente che l'episodio dei Fabii è controverso. Se infatti da un lato abbiamo due tradizioni come quelle di Livio e Dionigi, non del tutto concordi per vari aspetti, ma unanimi nel presentare la vicenda come un fatto privato dei Fabii, abbiamo un'altra fonte, non meno importante – anzi forse ancora di più –, ovvero Diodoro Siculo, che nella sua stringatezza, frutto del sostanziale disinteresse per le vicende italiane, presenta l'avvenimento in forma diversa».

<sup>41</sup>) Cfr. *infra*, nt. 82.

<sup>42</sup>) A proposito di questi complessi rapporti, si fa rinvio a ZUCCOTTI, *Sacramentum civitatis*, cit., p. 87 e p. 88: «[...] l'espressione *lex sacrata* (che tra quanto pervenutoci non compare – stando agli usuali repertori lessicali – prima di Livio) ha nelle fonti un'ulteriore e diversa accezione, indicante un provvedimento relativamente diffuso, secondo le fonti, tra le popolazioni italiche, ma di cui non risultano esservi state applicazioni a Roma (e che anzi gli scrittori romani tendono a considerare con un certo disprezzo, come un uso piuttosto barbarico) ossia il metodo di rafforzare l'obbligo di leva attraverso la dichiarazione di sacerità di chi si sottragga alla chiamata alle armi (Liv., *urb. cond.* 4.26.3-4): è ad una simile *lex sacrata* che Livio allude, quando parla di '*nova lex*', a proposito del ricordato *dilectus* sannita che precede la battaglia di Aquilonia». «Queste sommarie notazioni minime appaiono sufficienti a mostrare come, in ogni caso, la nozione di *lex sacrata* si fondasse a Roma su presupposti alquanto diversi di quanto avvenisse presso i popoli italici, atteso altresì che tale sistema di leva (l'unico esempio di '*lex sacrata*' italica richiamato dalle fonti) era considerato con sfavore e disprezzo dai Romani. Per converso, anche per quanto riguarda i costumi giuridico-sacrali di tali comunità, le fonti a disposizione non risultano dire nulla in ordine al meccanismo religioso, in base al quale, in caso di renitenza alla leva, il soggetto diveniva '*sacer*', né in tale situazione è ovviamente possibile escludere che funzionasse anche qui un meccanismo per cui tale conseguenza sanzionatoria non sorgesse *sic et simpliciter* dalla statuizione autoritativa di diritto umano, ma trovasse invece, come si è visto verosimilmente avvenire a Roma nel ricorso al giuramento collettivo, una sua eziologia ancora una volta di ordine religioso, rendendo un illecito di per sé di diritto umano una violazione dei precetti sacrali e facendo quindi scattare la sanzione della sacerità [...]».

<sup>43</sup>) ZUCCOTTI, *Sacramentum civitatis*, cit., p. 81 ss. Sulla cui descrizione ci sentiamo di aderire.

<sup>44</sup>) Cfr. R. LAURENDI, «*Noni sacer esto*» nelle *leges Numae*. Nuove esegesi di Festo s.v. *Alinta*, in «Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteustiniani. Studi preliminari. I. Leges» (cur. G. Purpura), Torino, 2012, p. 13 ss. Dal testo emerge il dato per la verità pacifico – cfr. F. ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacerità*, in «*dura*», LXIV, 2016, p. 295 ss. – che la dichiarazione di *sacer* nell'esperienza arcaica romana attiene alla violazione delle '*leges*'

Da tale atmosfera ammantata di sacralità e di rinnovata purezza trova facile accoglienza la regola dell'onore militare come prerogativa dello *status militis*, che ancora oggi sopravvive in alcune norme che regolano avanzamenti, trasferimenti, sanzioni di corpo e note caratteristiche. Ivi, sono le origini del giuramento militare, anche odierno<sup>45</sup>.

In merito al passo liviano, la dottrina si è mostrata divisa: Salmon riteneva la narrazione liviana della *legio linteata* «brillante, anche se storicamente poco persuasiva»<sup>46</sup>; viceversa, essa, stando a Salvatore Tondo, era da giudicare autentica<sup>47</sup>. Antonio Manzo ha rilevato, in tempi più recenti, che due elementi del rito sannitico, la *'lex sacrata'* e il *'vir virum legere'*, già ricorrono in altri luoghi liviani: nel 310 a.C.<sup>48</sup> «gli Etruschi, radunato un esercito in forza di una legge fondata sul vincolo del giuramento (*lege sacrata*) e secondo la norma che ogni uomo avesse scelto il proprio compagno, combatterono con un complesso di soldati e con un coraggio quali mai altre volte in passato s'erano visti»<sup>49</sup>.

Costituisce una conferma di quanto attestatoci da Livio, che Plinio<sup>50</sup>, nella sua *Naturalis Historia*, scriva che nel 293 a.C. i Sanniti combatterono *'lege sacrata'*: *'Factitavit colossos et Italia. videmus certe Tuscanicum Apollinem in bibliotheca templi Augusti quinquaginta pedum a pollice, dubium aere mirabiliorum an pulchritudine. fecit et Sp. Carvilius Iovem, qui est in Capitolio, victis Samnitibus sacrata lege pugnantis et pectoralibus eorum ocreisque et galeis. amplitudo tanta est, ut conspiciatur a Latari Iove. e reliquis lima suam statuam fecit, quae est ante pedes simulacri eius'*; questa testimonianza pliniana deve essere tenuta nel giusto conto non solo ai fini della valutazione della storicità degli accadimenti del 283 e del 310 a.C.

Da tale notizia pure rinveniamo conferma che i Sanniti usavano portare in battaglia armi splendide e tuniche di lino, che come abbiamo detto all'inizio del nostro lavoro, costituiscono l'iconografia del guerriero sannita, anche a prescindere dalla sua appartenenza alla *legio linteata* che si caratterizza per lo splendore degli elmi ed il candore delle vesti.

Ma nel resoconto dello storico patavino c'è un elemento che Antonio Manzo definisce nuovo, almeno rispetto al giuramento etrusco: intendiamo riferirci al *'ritus sacramenti'*, a quell'orribile giuramento, che veniva fatto per una battaglia imminente o durante il suo svolgimento. Leggiamo, per

---

*sacrae*, ma non ha nulla a che vedere con la formazione dell'esercito romano e che il crimine di diserzione, tutt'al più, poteva essere (per così dire) «derubricato» in *perduellio* e dare luogo alla sanzione della sacertà, ma formule di giuramento analoghe a quelle tenute ad Aquilonia non ci sono state tramandate da Livio o da altri, per cui se lo storico patavino adoperava la terminologia romana e non già quella osca, ciò non toglie che i caratteri dell'istituto fossero sanniti – come comprovato, si ripete, dal sentimento di esecrazione con cui Livio descrive l'orrendo giuramento e dal fatto che, nella guerra contro Veio, egli non procede ad una descrizione affine dell'episodio del giuramento.

<sup>45</sup> Cfr. L.F. DE LEVERANO, *La formula del giuramento*, in «Informazioni della Difesa», VI, 2011, p. 16.

<sup>46</sup> SALMON, *Il Sannio e i Sanniti*, cit., p. 282 e soprattutto p. 197-201.

<sup>47</sup> TONDO, *Il «sacramentum militiae» nell'ambiente culturale romano italico*, cit., p. 71-91. Cfr. COARELLI, «*Legio linteata*», cit., p. 15: il quale scrive che gli avvenimenti del 310 e del 293 non costituiscono una duplicazione, quanto piuttosto la divisione in due parti di una stessa fonte per colmare la lacuna documentaria relativa agli accadimenti del 310 a.C. Favorevole all'autenticità anche CALISTI, *Il battaglione sacro dei Sanniti*, cit., p. 83: «Dunque la storicità dell'evento è fuor di dubbio, la particolareggiata descrizione che ne viene fornita sarebbe però solo un artificio retorico volto a porre in evidenza determinati aspetti e valori romani in contrasto con quelli nemici. Tale procedimento è probabile, ma l'eterogeneità delle soluzioni prospettate dagli studiosi mostra come essi stessi si servano del testo stesso per giustificare ipotesi lontane».

<sup>48</sup> Per quanto attiene alla datazione – 310 o 309 – ci sembra non inopportuno ricordare quanto scritto dal MANZO, *A proposito della «legio linteata»*, cit., p. 2 nt.7: «Considerato il disordine cronologico, che rende complessa la storia romana dei secoli V e IV a.C., ho usato la formula *'vulg.'* («vulgata») per la data compresa nei suddetti secoli, nei casi in cui non si possiede un sincronismo greco o un'indicazione cronologica indipendente dalle oscillazioni dell'annalistica romana. Ho, invece riservato l'indicazione a.C. per la data, che in qualche modo si sottrae alle suddette implicazioni. Preciso che la lista dei collegi consolari, fissata da Marrone nel I secolo a.C. e generalmente accettata come *'vulg.'* (detta anche *'varr.'*, «varroniana»), contiene nove anni fittizi: cinque detti di anarchia militare e quattro dittatoriali».

<sup>49</sup> Liv., *urb. cond.* 9.39.5. Sulla *sacratio* etrusca, oltre al passo liviano si suole citare – cfr. COARELLI, «*Legio linteata*», cit., p. 15 – quelli richiamati nel lavoro di F. ATTHEIM, «*Lex sacrata*», cit., Zurich, 1940, *passim*. Un'altra volta, Livio fa notare (*urb. cond.* 9.39.5) che il *magister equitum* Giunio Bubulco «fu per caso il primo a far vacillare il nemico, respingendo cioè con la sua ala sinistra l'ala destra dei Sanniti, soldati consacrati secondo il loro costume» (*'sacratos more Samnitium milites'*). Soldati cioè che, con un solenne giuramento, si erano votati fino alla morte, ma non sfugga alla nostra attenzione che Livio non ha parlato prima d'ora (cioè prima dell'episodio di Aquilonia) di questo giuramento.

<sup>50</sup> Plin., *nat. hist.* 34.7.18 [43].

esempio, che il console Spurio Carvilio «strappò ai Sanniti la città di *Amiternum*, mentre i nemici erano intenti a compiere le loro pratiche superstiziose (*operati superstitionibus*) e tenevano adunanze segrete (*concilia secreta*)»<sup>51</sup>.

Interesse desta l'operato del console Lucio Papirio, che assicura ai suoi soldati il favore degli dèi, ostili all'esercito nemico, «il quale, macchiatosi, per un empio rito (*nefando sacro*), di sangue umano misto a sangue di animal», era destinato ad una duplice ira divina, dovendo temere da una parte gli dèi, testimoni dei trattati stipulati con Roma, dall'altra le maledizioni (*execrationes*) del giuramento proferto in contrasto con quei trattati; infatti, l'esercito avversario, avendo giurato malvolentieri (*invitus*), odiava il voto (*sacramentum*) fatto a Giove, «temeva ad un tempo gli dèi, i concittadini, i nemici»<sup>52</sup>.

Va però detto che lo studioso mostra – sulla scorta degli spunti del Salmon e nonostante le osservazioni intervenute *medio tempore* da parte di Marta Sordi<sup>53</sup> – un certo favore verso il racconto liviano sottolineando, pur con le debite cautele, la somiglianza che può, ad esempio, essere ravvisata tra la forza speciale sannitica convenuta ad *Aquilonia* e la truppa scelta, detta di «guidatori e soldati su carro», che ancora nel secolo V a.C. esisteva in Tebe, o la «schiera sacra», che, sempre in Tebe, costituiva la parte più aristocratica dei militari e interveniva nella fase decisiva della battaglia<sup>54</sup>.

Ancora. Il giuramento dei Sanniti richiama alla memoria il giuramento degli efèbi ateniesi<sup>55</sup>.

<sup>51</sup>) Liv., *urb. cond.* 10.39.2.

<sup>52</sup>) Liv., *urb. cond.* 10.39.15-17: cfr. anche Liv., *urb. cond.* 10.41.1 e 3.

<sup>53</sup>) M. SORDI, *Il giuramento della 'legio linteata' e la guerra sociale*, cit., p. 160 ss., la quale ritiene che la collocazione cronologica del passo (e quindi della cerimonia) debba essere inquadrata nel periodo della guerra sociale, a cui risalirebbe, anche, la fonte stessa di Livio: cfr. anche COARELLI, «*Legio linteata*». *L'iniziazione militare nel Sannio*, cit., in particolare p. 3 s.. La descrizione della quale parliamo andrebbe ad aggregarsi alle testimonianze di Liv., *per.* 71, Flor., *epit.* 2.6.8-9; App., *bell. civ.* 1.38.170-171. e Diod., *bibl. hist.* 37.11, che alludono a *coniurationes*, giuramenti ed empi sacrifici degli Italici per il periodo 91-90 a.C. Adde FIRPO, *Il monosandalismo degli Ernici*, cit., p. 85 ss., in particolare p. 196 s. e 199. La *legio linteata*, come anticipato, appare anche nella descrizione di un altro avvenimento del 309 a.C., in cui i guerrieri sanniti vengono descritti con armi d'oro e d'argento: cfr., Liv., *urb. cond.* 9.40.1-6, dove vengono descritti i legionari linteati come i guerrieri della nobiltà romana. Infatti, i Sanniti indossano come tipo di corazza ('*lorica hamata*', R. GROSSE, '*Lorica*', in A. PAULY, G. WISSOWA, *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XIII.2, Stuttgart, 1927, c. 1444-9, e I.P. STEPHENSON, *Roman Infantry Equipment. The Later Empire*, Stroud, 1999, p. 32 ss.) una cotta di maglia di ferro che, nel III secolo a.C., soltanto un graduato romano poteva permettersi, visto che occorrevano delle tecniche molto particolari e costose per costruirla (Varr., *ling. lat.*, 5.24.2: '*Lorica, quod e loris de corio crudo pectoralia faciebant; postea subcidit gallica e ferro sub id vocabulum, ex anulis ferrea tunica*'; in letteratura, cfr. G. CASCARINO, *L'esercito romano. Armamento e organizzazione*, II. *Da Augusto ai Severi*, Roma, 2008, p. 107 ss.). Questo tipo di cotta sarà indossata da tutti i soldati romani solo dalla metà del II secolo a.C. in poi; sarà sostituita, intorno al I secolo, dalla lorica segmentata (Tac., *hist.* 1.79: cfr. CASCARINO, *L'esercito romano*, II, cit., p. 144, STEPHENSON, *Roman Infantry*, cit., p. 41 ss., e G. BRIZZI, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, Bologna, 2008, p. 207 ss.), destinata a divenire il simbolo del soldato romano. E' più probabile che la corazza dei linteati sia stata fabbricata sul tipo di quelle usate intorno alla fine del IV secolo a.C. dalle popolazioni dell'Italia meridionale che, a contatto con le numerose colonie greche nel sud della penisola, vennero influenzate non solo nell'arte figurativa, come viene testimoniato dagli innumerevoli oggetti d'uso quotidiano ritrovati nelle sepolture, ma anche in campi più specifici, come quello dell'armamento militare. In alcune pitture tombali di Paestum viene raffigurata proprio questo tipo di corazza, accompagnata da affreschi raffiguranti schinieri ed elmi con pennacchi. La tipica corazza sannita era quella costituita da tre dischi bronzei, diventata con il tempo l'emblema del guerriero sannita: cfr. COARELLI, «*Legio linteata*», cit., p. 3 ss., e in particolare, G. TAGLIAMONTE, *Considerazioni sull'architettura santuariale di età tardo-repubblicana tra Campania e Sannio*, in «*Architettura pubblica e privata nell'Italia antica*» (cur. L. Quilici, S. Quilici Gigli), Roma, 2007, p. 53 ss. e in particolare nt. 5.

<sup>54</sup>) Circa il battaglione sacro tebano i riferimenti correnti sono a Plut., *Pelop.* 18: tale passo sottolinea il carattere particolare della composizione del battaglione ponendo l'accento su alcuni aspetti (come la pederastia) che potrebbero far sorgere l'idea del richiamo al '*vir virum legere*' del passo 10.38 delle Storie di Livio. Come detto, però, al di là di effettivi elementi di somiglianza tra la pederastia e il procedimento di reclutamento della *legio linteata*, non ci sembra che il *ἱερός λόχος* tebano avesse altre forme di contatto con le funzioni intimidatorie e sacrali del rito sannita. Il tema è poco approfondito nella letteratura specialistica: qualche riferimento è in E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Milano, 2016, p. 35 ss.

<sup>55</sup>) Anche in questo caso, come per il «battaglione sacro» tebano, i riferimenti dottrinali appaiono esigui. Un rimando è possibile ai lavori di C. PELEKIDES, *Historie de l'ephebie attique des origines à 31 avant Jesus Christ*, Paris, 1962, p. 191-197, P. VIDAL-NAQUET, *L'enfant grec, le cru et oe cuit, in Chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec*, Paris, 1981, p.176 ss., e A. VAN GENNEP, *Les rites de passage*, Paris 1909, trad.it. – *I riti di passaggio* –, Torino 1981, p. 27 ss. Anche in questo caso i rimandi ai riti di passaggio che segnano l'ingresso nell'età adulta e, dunque, l'acquisizione

Tuttavia, rispetto a questi argomenti ci sentiamo di sottolineare che in realtà si tratta di giuramenti assai diversi l'uno dall'altro<sup>56</sup>, pertanto, riteniamo di condividere il parere di quanti sembrano credere alla storicità del racconto liviano, degradando a semplici somiglianze gli elementi comuni.

Possiamo, in conclusione, accedere all'argomentazione di Salvatore Tondo secondo cui nel passo liviano risulta documentata la concorrenza di tre istituti: *lex sacrata*, *ritus sacramenti* e *vir virum legere*. Occorre chiarire, però, che la supposta concorrenza è solo il prodotto della narrazione dello storico patavino, giacché si tratta di tre istituti concettualmente autonomi suscettivi di essere coordinati per finalità militari, ma isolabili tra loro. In particolare, la compresenza della *lex sacrata* e del *ritus sacramenti* non implica giocoforza anche la sussistenza del *vir virum legere*.

Occorre, poi, porre l'accento sulle ripetute precisazioni di Livio, secondo cui si tratterebbe di un rito caratteristico comune della vetusta sfera sannitica: tali precisazioni se rendono plausibile ritenere che il rito è comune alla sfera osca-umbra, cui appartiene la stessa civiltà sannitica, escludono la sua riferibilità a popoli estranei alla suddetta sfera.

5. Livio e gli altri storici che si occupavano delle vicende dei Sanniti ci rappresentano il popolo sannita attraverso il riferimento alle armi ed alla *aretè* guerriera, tanto che siffatti elementi, già presso gli antichi costituivano una nota fortemente caratterizzante, una sorta di simbolo dell'*èthnos* di quelle genti, una prassi comportamentale capace di evocarne la natura stessa.

Si ha l'impressione che proprio tale elemento assuma il ruolo di evidenziare un dato antropologico e culturale importante ai fini della connotazione della identità sannita, in quanto tale popolo si sarebbe caratterizzato per la sua naturale predisposizione all'attività bellica, a tal punto che, anche sul piano sociale e materiale, tale attività avrebbe avuto un ruolo preponderante al suo interno. Agli occhi di osservatori esterni, le armi dei Sanniti sembrerebbero, dunque, rappresentare un fondamentale fattore di differenziazione etnico-culturale della popolazione stessa.

Una tradizione, ben nota, sostenuta dal frammento in greco detto *Ineditum Vaticanum*<sup>57</sup> e da Diodoro Siculo<sup>58</sup>, vuole che i Sanniti usassero sia il giavellotto (*pilum*), sia un lungo scudo ellittico, diviso verticalmente in due da una nervatura con una borchia al centro (lo *scutum*)<sup>59</sup>, e che i Romani appresero da essi l'uso di tali armi, oltre alla tattica manipolare<sup>60</sup> ed una differente utilizzazione della cavalleria.

Pertanto, la leggerezza dei materiali impiegati dai Sanniti e l'impiego di armi dirette maggiormente ad offendere nel combattimento «corpo a corpo», costrinsero ad un mutamento anche delle legioni romane: «[...] lo scudo sannitico oblungo (*scutum*) non faceva parte dell'equipaggiamento nazionale [romano], né avevamo ancora i giavellotti (*pilum*), ma si combatteva con scudi rotondi e lance

---

dello *status* di soldato non giustificano se non una approssimativa somiglianza con il giuramento del 293 a.C.

<sup>56</sup> Il giuramento degli efèbi ateniesi è a noi giunto in varie redazioni, tutte del secolo IV a.C., ma il suo nucleo fondamentale è di certo più antico. Cfr. Lyc., *c. Leocr.* 77: «Non disonorerò le armi sacre... combatterò per la difesa delle leggi divine e umane da solo o con molti; ... ubbidirò ai magistrati e alle leggi stabilite e a quelle che il popolo di comune accordo vorrà stabilire». La formula completa del giuramento si legge in Strab., *geogr.* 43.28.

<sup>57</sup> Cfr. *infra*, nt. 58.

<sup>58</sup> Diod., *bib. hist.* 23.2: questo passo pur evidenziando somiglianze con il testo dell'*Ineditum Vaticanum* (cfr. *infra*, nt. 61) non menziona direttamente i Sanniti: l'autore si limita a dire che lo *scutum* con cui i Romani sostituirono il *clipeus* era molto diverso dallo *scutum* rettangolare che essi usavano in epoca storica.

<sup>59</sup> Esiste anche una seconda versione per la quale lo scudo era più largo nella parte superiore (a protezione del viso e del petto) e più stretto nella parte inferiore (verso le gambe, spesso protette da schiniere). Lo scudo non era di metallo, ma di giunchi intrecciati, ricoperti da pelle di pecora nella loro parte esterna. Cfr. Pol., *hist.* 6.23.2-3, e Liv., *urb. cond.* 9.40.2-3: Si veda *amplius* V. GIANFARANI, L. FRANCHI DELL'ORTO, A. LA REGINA, *Culture adriatiche antiche di Abruzzo e di Molise*, Roma, 1978, p. 180 ss.

<sup>60</sup> Diversi i vantaggi riconducibili all'adozione della tattica. Il primo e più significativo è che l'avanzare in piccole colonne distanziate tra loro consente di schierarsi con più velocità rispetto ad una falange. I piccoli nuclei possono supportarsi vicendevolmente, possono spostarsi a destra e a sinistra per evitare ostacoli naturali, possono allargarsi e restringersi. Ancora. La profondità dello schieramento consente di tenere un fronte più stretto e di dotarsi di riserve. Si veda V. GIUFFRÈ, *Di alcuni scritti intorno alla guerra e ai suoi protagonisti*, in *Lecture e ricordi sulle 'res militares'*, Napoli, 1996, p. 36 ss.

[...], ma quando ci siamo trovati in guerra con i Sanniti, ci siamo armati come loro con gli scudi oblungi ed i giavellotti e copiando le armi nemiche siamo diventati padroni di tutti quelli che avevano una così alta opinione di se stessi»<sup>61</sup>.

Attraverso l'indagine condotta da eminenti studiosi<sup>62</sup>, se ne è chiarita l'origine, che è stata individuata nell'annalistica romana ed in particolare nell'opera di Fabio Pittore, che ne ha posto in luce i limiti e la motivazione retorica di fondo riconducibile, in definitiva, al principio del *'fas est ab hoste doceri'* ed al *tòpos* della superiorità morale dei Romani rispetto alle altre popolazioni con cui essi vennero in contatto ovvero in conflitto. In definitiva, nota Emilio Gabba: «si volgeva a vanto di Roma fin la derivazione sannita di talune famose armi romane, come è detto per esempio nel testo greco del II secolo a.C. [ma la cronologia è incerta] noto come *Ineditum vaticanum*»<sup>63</sup>.

Ancora. L'elmo, abbiamo detto, essere spesso ornato da un pennacchio (soprattutto quello degli ufficiali o degli appartenenti alla *legio linteata*).

I rilievi archeologici, però, ci illustrano anche la presenza di elmi, di dischi-corazza (talvolta decorati con la figura di un animale, anche se sembra che di tali elementi decorativi facessero uso le donne), del celebre cinturone, nonché dei tre dischi sbalzati sul petto e sul dorso, a guisa di «corazza», per i quali possono riproporsi i consolidati rilievi – si pensi agli studi di Valerio Cianfarani<sup>64</sup> – secondo cui essi facevano riferimento anche all'abbigliamento tradizionale italico.

Un ulteriore *tòpos* è quello attinente all'uso propagandistico e politico degli *'spolia Samnitium'*, cioè delle armi dei guerrieri sanniti e di quelle proprie della *legio linteata*, in particolare. Tale questione, a quanto ci consta, sarebbe scaturita dalla decodificazione delle parole di Livio (*urb. cond.* 10.39.13) *'... spoliaque ea honestiora victori hosti quam ipsis arma fuisse'*. Ci si sarebbe cioè chiesto se l'espressione secondo cui le armi dei Sanniti più che servire ai soldati sanniti non fossero, invece, delle belle spoglie per il nemico vittorioso, avesse anche un valore ideologico o politico per i guerrieri romani. Nell'ambito del resoconto relativo allo svolgimento delle guerre sannitiche, in realtà, abbiamo più di una circostanza nella quale si fa riferimento all'impiego degli *spolia Samnitium* da parte dei generali romani vittoriosi<sup>65</sup>.

Testimonianze degne di fede sembrano rinvenibili a proposito dei fatti del 310 e del 309, rispettivamente secondo la cronologia liviana e secondo quella dei Fasti capitolini; ma anche gli accadimenti del 293 a.C. relativamente alle vicende che videro protagonisti contro i Sanniti due membri della stessa *gens*, Lucio Papirius Cursor, console per più mandati ed il di lui figlio, pure ripetutamente console. E' infatti stato notato che i due episodi, quello del 310/309 e quello del 293, vedono come protagonisti, dal lato dei Romani, due membri della stessa *gens*, padre e figlio: Lucio Papirius Cursor, quattro volte console e nel 310 dittatore per la seconda volta, e Lucio Papirius Cursor, console del 293. Le forti somiglianze tra i fatti narrati, in una al dato onomastico dianzi descritto, hanno fatto dubitare della storicità degli avvenimenti, per cui si è parlato di una duplicazione; tant'è che lo stesso Livio sottolinea il legame tra i due episodi. Tuttavia, si deve agli studi di Filippo Coarelli la

<sup>61</sup> Si veda *ined. Vat.* 4 (H. VON ARNIM, *Ineditum Vaticanum*, in «Hermes», XXVII, 1982, p.118 ss.) = Caec. Calact., fr. 4 (Ofenloch p. 220). Altre testimonianze sono state rinvenute in Sall., *Cat.* 51.38, ed in Simm., *Epist.* 3.11.3. Sul passo, per una esegesi approfondita, si vedano C. SAULNIER, *L'armée et la guerre chez les peuples samnites (VII<sup>e</sup> – IV<sup>e</sup> s.)*, Paris, 1983, p. 121, D. BRIQUEL, *La tradition sur les emprunts d'armes samnites*, in «Guerre et société en Italie (V-IV siècles av. J.-C.)» – cur. A. M. ADAM, A. ROUVERT –, Paris, 1984, p. 65 ss., e A. ROUVERET, *Tite-Live, Histoire Romaine IX, 40: la description des arme samnites ou les pièges de la symétrie*, in «Guerre et société en Italie», cit., p. 91 ss.

<sup>62</sup> Innanzitutto SALMON, *Il Sannio ed i Sanniti* cit. *passim*, ma anche M. JUNKELMANN, *Das Spiel mit dem Tod. So kämpften Roms Gladiatoren*, Magonza, 2000, p. 103-104, A. M. ADAM, *Évolution de l'armement et des techniques de combat aux IV<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles, d'après les sources historiques et archéologiques*, in «Guerre et diplomatie romaines (IV<sup>e</sup> -III<sup>e</sup> siècles). Pour un réexamen des sources, Actes du Colloque international, Aix-en-Provence, 20-22 janvier 2005» (cur. E. CAIRE, S. PITTIA ), Aix-en-Provence, 2006, p. 245-257.

<sup>63</sup> Cfr. E. GABBA, *Italia romana*, Como, 1994, p. 217.

<sup>64</sup> Cfr. V. CIANFARANI, *Culture arcaiche dell'Italia medio adriatica*, in V. CIANFARANI, D. LOLLINI, M. ZUFFA, *Popoli e civiltà dell'Italia antica*, V. *Culture arcaiche in Italia medioadriatica. Cultura Picena*, Roma, 1977, p. 9 ss., PAPI, *Continuità e trasformazione dell'ideologia militare nei territori sabelli meridionali*, in «Studi sull'Italia dei Sanniti», cit., p. 138 ss., e M. SUANO, *Il cinturone sabello-sannita come abbigliamento sociale*, *ivi*, p. 183 ss.

<sup>65</sup> In questo senso, cfr. TAGLIAMONTE, *'Arma Samnitium'*, cit., p. 384.



sottolineatura per la quale il collegamento tra il dittatore del 310 ed il console del 293 appare già evidenziata a proposito della costruzione del tempio di Quirino – descritta in un passo della *Naturalis Historia* di Plinio<sup>66</sup> – dove furono conservate, come trofei per la vittoria, le armi sottratte all'esercito sannita. Da queste considerazioni possiamo far discendere un'ulteriore conferma sulla attendibilità dei fatti raccontati da Livio, il cui resoconto appare derivato da documenti probanti, forse addirittura contemporanei – nota il Coarelli – ai fatti narrati, «che furono probabilmente raccolti da un analista antico, forse lo stesso Fabio Pittore»<sup>67</sup>.

6. La tradizione romana antica narra della prima guerra romano-sannitica – conseguente alla conquista sannitica del territorio etrusco di Capua – nell'ottica del *bellum iustum* di puro carattere difensivo<sup>68</sup> (in questa sede possiamo trascurare di addentrarci nella *querelle* se essa costituisca un accadimento storico o meno) approntato in soccorso di perseguitati che avevano invocato l'aiuto di una potenza maggiore.

Ci si interroga se un analogo comportamento i soldati romani avessero tenuto nelle operazioni militari condotte in occasione della seconda e della terza guerra sannitica<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> Plin., *nat. hist.* 7. 56.60 [213-214]: 'Princeps solarium horologium statuisset ante XII annos quam cum Pyrrho bellatum est ad aedem Quirini L. Papirius Cursor, cum eam dedicaret a patre suo votam, a Fabio Vestale proditur'.

<sup>67</sup> COARELLI, «Legio linteata», cit., p. 14.

<sup>68</sup> L. LORETO, *Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Volksrecht antico*, Napoli, 2001, p. 124. Cfr. anche C. CASCIONE, 'Bellum iustum', rec. di M. MANTOVANI, *Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges in der römischen Kaiserzeit* (Bern - Frankfurt a.M. - New York - Paris 1990), in «Index» XX, 1992, p. 575-581, ID., *La pace nel mondo antico*, rec. di I. Lana, *L'idea della pace nell'antichità* (S. Domenico di Fiesole 1991), in «Index» XXI, 1993, p. 537-540, A. CALORE, *Forme giuridiche del bellum iustum*, Milano 2003, p. 204, N. RAMPAZZO, *Il «bellum iustum» e le sue cause*, in «Index» XXXIII, 2005, p. 235-261, e ID., *Iustitia e bellum*, Jovene 2012, p. 134. F. ZUCCOTTI, «Bellum iustum» o del buon uso del diritto romano, in «RDR.», IV, 2004, p. 55 ss. [estr.], il quale, dopo aver ripercorso i ricordati saggi di Luigi Loreto e di Antonello Calore, nonché altre ricerche come quelle contenute nei seminari su «Guerra giusta» Metamorfosi di un concetto antico, Milano 2003, a cura di A. Calore, e gli scritti del F. SINI, «Bellum nefandum». *Virgilio e il problema del «diritto internazionale antico*, Sassari, 1991, p. 13 ss., invita a concludere sulla nozione di guerra giusta sostenendo che l'aggettivo «giusta» non andasse riferito alla sola dichiarazione operata dai feziali, ma dovesse essere estesa all'intero complesso degli atti bellici che concorrono, appunto, a determinare l'esito della guerra. Tale convinzione risulta fondata sull'analisi diretta a decodificare la struttura del '*bellum iustum*' mettendone in risalto il carattere complesso caratterizzato da una auspicata sinergia tra l'agire umano e quello divino. *Adde* per una valutazione ulteriore dei risultati raggiunti: F. ZUCCOTTI, «*Dikaïos pólemos*», o del buon uso del diritto greco (*Vinagni X*), in «RDR.», X, 2010, p. 5 ss. [estr.], in cui si intraprende una disamina delle configurazioni della guerra nell'ambiente greco e del concetto di '*dikaïos pólemos*' nella rappresentazione di Erodoto, Platone ed Aristotele. *Adde* per precisazioni preliminari, V. GIUFFRÈ, «*Homines militares*» e «*status rei publicae*». *Torsioni di una costituzione*, Napoli, 2013, p. 12-26. Secondo la storiografia più accreditata – cfr. D. MUSTI, *La spinta verso il Sud: espansione romana e rapporti «internazionali»*, in «Storia di Roma», I. «Roma in Italia» (cur. A. Momigliano, A. Schiavone), Torino, 1988, p. 528 – all'origine del conflitto vi sarebbero i dissidi tutti interni al mondo italico esplosi tra le tribù dell'Appennino, i *Samnites*, e le tribù già da tempo stanziate nella pianura campana o sullo sbocco della via Latina, ossia i Campani ed i Sidicini: cioè genti dello stesso ceppo, a cui, però, la diversa ubicazione ed il diverso sviluppo garantito dalle diverse risorse, più abbondanti per i Campani ed i Sidicini che non per i bellicosi abitanti delle regioni appenniniche, sembravano assegnare differenti destini storici. Minacciati dai Sanniti, i Campani cercarono dapprima di ottenere da Roma un trattato di amicizia ed alleanza, ma dinnanzi agli scrupoli legalistici della città, vincolata ai Sanniti dal trattato del 354, giunsero ad offrire una loro totale *deditio*: si veda O. DE CAZANOVE, *Itinéraires et étapes de l'avancée romaine entre Samnium, Daunie, Lucanie et Etrurie*, in «Le censeur et les Samnites. Sur Tite-Live, livre IX» (cur. D. Briquel, J.P. Thuillier), Paris 2001, p. 147 ss., cui si rinvia anche per la bibliografia francese e tedesca in argomento. Esprime perplessità SCOPACASA, *Ancient Samnium*, cit., 130: «The veracity of the so-called 'first sannite war' has been challenged by a number of scholars. Diodorus does not mention it and Livy is our only surviving source. It is certainly likely that Livy's account of a linear progression of diplomatic exchanges leading to a formal declaration of war is artificial and cannot be taken at face value. On the other hand, it seems extreme to dismiss the entire episode as pure fabrication, and a more balance approach may allow us to identify some key features of what was, according to Cornell, probably an *ad hoc* series of military confrontations». Cfr. T. CORNELL, *Deconstructing the Samnite wars: an essay in historiography*, in «Samnium: settlement and cultural change» (cur. H. Jones), Providence, 2004, p. 115-131.

<sup>69</sup> In occasione della cd. seconda guerra sannitica, Roma rivela la sua volontà espansionistica per il fatto che essa appare appoggiarsi a minoranze, cioè l'aristocrazia equestre di Capua o di comunità minori, secondo il classico modo di espansione adottato da città che mostrano mire espansionistiche: far leva sui conflitti regionali appoggian-

Innanzitutto occorre precisare che la nozione di *'bellum iustum'* diverge significativamente da quella di *'bellum pium'*, che sta a descrivere il conflitto iniziato in modo conforme alle norme religiose, giacché è sembrato che l'aggettivo *'pium'* stesse a descrivere il *'bellum'* sul piano normativo-religioso, così come *'iustum'* lo declina sul piano giuridico. Va però chiarito che i due termini non appaiono strettamente distinguibili, dal momento che lo *ius fetiale* è parte dell'ordinamento giuridico *tout court*. Un discorso di questo tipo è, però, affrontabile solo dal punto di vista romano, a causa dell'assenza di validi approfondimenti per l'esperienza italica<sup>70</sup>.

Per ciò che concerne la seconda guerra sannitica, secondo gli storici il *casus belli* fu la fondazione, operata dai Romani, di una colonia latina a Fregellae. Infatti, la zona di Fregellae era in una posizione strategica di grande rilievo, giacché assicurava ai Romani il controllo su di un punto di facile attraversamento del fiume Liri. Inoltre, la stessa Fregellae, trovandosi presso la sponda sinistra del Liri, era nella zona di influenza sannita del fiume, almeno stando agli accordi del 354 a.C., così come ricostruibili<sup>71</sup>.

A seguito della disfatta delle Forche Caudine<sup>72</sup>, invece, dopo che gli eserciti consolari ebbero

---

dosi alla parte che alla lunga sarebbe destinata a soccombere. Giustamente si può notare che la moltiplicazione delle azioni aventi finalità solo apparentemente difensive rende difficile ridurre l'intervento romano ad un ruolo di legalistica passività solo come esecutrice di interventi leali. Siffatte argomentazioni tralucono dalle *Storie* di Polibio (*hist.* 1.6.4 ss.). Si vedano *amplius* F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Roma 1968, *passim*, D. MUSTI, *La spinta verso il Sud: espansione romana e rapporti «internazionali»*, cit., p. 533-534. Per una più ampia prospettiva sulle «Guerre sannitiche», cfr. T. CORNELL, *Deconstructing the Sannite Wars. An Essay in Historiography*, in «Sannium: Settlement and Cultural Change. Proceedings of the Third E. Togo Salmon Conference on Roman Studies» (cur. H. Jones), Providence, 2004, p. 115-131. La tradizione antica sulle Forche Caudine, in particolare quella di matrice annalistica, è presa in esame da J. Dangel, *Aspects stylistiques du livre IX*, in «Le censeur et les Samnites. Sur Tite-Live, livre IX» (cur. D. Briquell, J.P. Thuillier), Paris, 2001, p. 13 ss, D. BRIQUEL, *Les Fourches Caudines dans les fragments du livre 16 des Antiquités romaines*, in «Fragments d'historiens grecs. Autour de Denys d'Halicarnasse» (cur. S. Pittia), Roma 2002, p. 285 ss., ID., *La guerre à Rome au IV<sup>e</sup> siècle: une histoire revue et corrigée, remarques sur le livre 9 de Tite-Live*, in «Guerre et diplomatie romaines, IV<sup>e</sup>-III<sup>e</sup> siècles av. J.-C.» (cur. E. Caire, S. Pittia), Aix-en-Provence, 2006, p. 27 ss., e C. BERRENDONNER, *Les prisonniers de guerre romains durant le conflit sannite*, *ivi*, p. 157 ss.

<sup>70</sup> L. LORETO, *Il bellum iustum*, cit., p. 54., il quale parla di una «comunione» dello *ius fetiale* che coinvolgerebbe almeno i popoli latini. Egli aggiunge anche che «lo *ius fetiale* integra una parte importante in età arcaica del diritto internazionale del *Großraum* osco-italico, di quella *koine* romano-italica di cui parla S. Mazzarino». Su posizioni conformi a quelle dello storico partenopeo G. BRIZZI, *I sistemi informativi dei Romani. Principi e realtà nell'età delle conquiste oltremare (218-168<sup>o</sup> C.)*, Wiesbaden, 1982, p. 17 nt. 94, P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino, 1965, p. 21, A. CALORE, «Per *Iovem lapidem*». *Alle origini del giuramento. Sulla presenza del 'sacro' nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2000, pp.44-45. Per ciò che concerne i Sanniti, pur ammettendo la necessità di ulteriori approfondimenti, va detto che il riconoscimento dei feziali romani – che ci è testimoniato in più punti della storia della conquista romana – dimostra che anche essi erano parte di una comunità, che si ispira ai medesimi principi di un diritto internazionale comune.

<sup>71</sup> Una recente ricostruzione molto aggiornata e, per quanto ci riguarda, condivisibile, anche nell'approccio che tende a differenziare i Sanniti dall'insieme delle tribù che avevano combattuto la cd. «seconda guerra sannitica» è in O. DE CAZANOVE, *La conquista dell'Italia*, in «La storia. L'espansione di Roma. Dalla repubblica all'Impero» (cur. A. Barbero), Milano, 2016, p. 61.

<sup>72</sup> Sulla *pax caudina*, per la letteratura sulla questione (e per posizioni diverse da quelle sostenute da Virgilio Ilari, su cui cfr. *infra*, nt. 74), si veda D. NÖRR, *Aspekte des römischen Völkerrechts Die Bronzetafel von Alcantara*, München, 1989, p. 76 s. nt. 31, A. GUARINO, «*Pax Caudina*» (1986), in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994, p. 299 ss., L. LORETO, *Per una Quellenforschung della «pax caudina»*, in «BIDR.», XXXI, 1989-1990, p. 92-93., il quale stigmatizza il comportamento del console romano Postumio, che egli descrive come l'ideatore dello stratagemma giuridico sacrale per mezzo del quale il torto sostanziale romano si risolverà da un punto di vista rituale in un *'bellum iustum'*. Secondo lo studioso Postumio sarebbe da considerare alla guida di un giurista, giacché egli avrebbe mostrato di conoscere nel dettaglio le strutture dello *ius fetiale*, manipolandone le applicazioni in maniera tale che esse sarebbero tornate a vantaggio dei Romani. In senso parzialmente difforme, il saggio di CALORE, *Forme giuridiche del «bellum iustum»*, cit., p.30, il quale scrive che a consentire un mutamento di indirizzo tale da potersi inquadrare nelle logiche del *'bellum iustum'* sarebbe stata la consegna dei consoli (cfr. Liv., *urb. cond.* 9.8.6), nonché il comportamento tenuto dallo stesso Postumio, il quale, fatto prigioniero dai Sanniti e divenuto sannita egli stesso, come tale colpisce l'ambasciatore, il feziale romano, in questo modo attirando su di sé la collera divina (si ripete, in quanto sannita). Egli è colpevole di aver oltraggiato il diritto delle genti. *Amplius*, si vedano ZUCCOTTI, «*Bellum iustum*» o del buon uso del diritto romano, cit., p. 56 [estr.], e F. ALTHEIM, *Römische Religionsgeschichte*, Berlin, 1956, trad. it. – *Storia della religione romana* –, Milano, 1996, p. 78 ss. Per quanto riguarda l'episodio della *deditio* di Postumio dopo la *pax Caudina* – sull'attendibilità del quale esistono in dottrina pareri discordanti – descritto in Liv., *urb. cond.* 9.10.9: «*Quondoque bisce homines iniussu populi Romani Quiritium foedus ictum tri sponponderunt atque ob eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem quo populus Romanus scelere impio sit so-*

ad arrendersi, furono fatti prigionieri dai Sanniti – guidati da Gavio Ponzio –, ed iniziarono a rinegoziare la pace; tuttavia le condizioni proposte vennero giocoforza – è proprio il caso di dirlo – respinte, cosicché i consoli furono costretti a firmare un trattato a nome di Roma. Scrive il Salmon che: «I Romani dovevano ritirarsi dal territorio sannita, le colonie latine da loro fondate ai confini del Sannio dovevano anche essere abbandonate, e Roma doveva tornare a conformarsi al trattato stipulato con i Sanniti nel 354 e rinnovato nel 341<sup>73</sup>». Lo stesso eminente studioso nordamericano nel descrivere la pace caudina scrive: «Che la pace caudina avesse forma di trattato (*foedus*) o, come sostiene Livio, di un accordo meno formale (*sponsio*), garantito dalla parola d'onore dei consoli e degli altri ufficiali romani presenti, è questione di scarsissima importanza»<sup>74</sup>.

Livio racconta, i particolari dell'umiliazione che i Sanniti vollero infliggere ai Romani:

Liv., *urb. cond.* 9.4.3: ... Inermes cum singulis vestimentis sub iugum missurum; alias condiciones pacis aequas victis ac victoribus fore: si agro Samnitium dederetur, coloniae abducerentur, suis inde legibus Romanum ac samnitium foedere victorum<sup>75</sup>.

Liv., *urb. cond.* 9.5.12: Iam primum cum singulis vestimentis inermes extra vallum exire iussi; et primi traditi obsides atque in custodiam abducti. Tum a consulibus abire lictores iussi paludamentoque detracta [...]. Primi consules prope seminude sub iugum missi; tum ut quisque gradu proximus erat, ita ignominiae obiectus. Tum deinceps singule legiones: circumstabant armati hostes, exprobrantes eludentesque, gladi etiam plerisque intentati, et vulnerati quidam necatique, si vultus eorum in dignitate rerum acrior victorem offendisset<sup>76</sup>.

Andando innanzi nel tempo, nel 304, con tutta probabilità, fu concluso il trattato che concludeva la cd. seconda guerra sannitica<sup>77</sup>.

Occorre precisare, però, che esso riproduceva il primo trattato concluso tra i due popoli<sup>78</sup>. Va detto, infatti, secondo quanto si desume dalle testimonianze dell'autore dell'*Ab urbe condita*, che a conclusione della prima guerra sannitica venne ripristinato il vigore del trattato concluso nel 354 a.C.

Nel 290, infine, si concluse la terza guerra sannitica e, secondo Livio, i Sanniti stipularono, al termine di essa, il loro quarto trattato con Roma.

Liv., *perioch.* 11: Pacem petentibus Samnitibus foedus quarto renovatum est.

---

*latus hosce homines vobis dedo* – si fa rinvio a M.R. CIMMA, *I feziali e il diritto internazionale antico*, in «Diritto@Storia», VI, 2000, p. 2 [estr.], on line nel sito della rivista (<http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/N6Cimma.htm>).

<sup>73</sup>) SALMON, *Il Sannio ed i Sanniti*, cit., p. 238

<sup>74</sup>) Cfr. *supra*, nt. 69. In proposito, si veda V. ILARI, 'Trattato internazionale (diritto romano)', in «ED.», XLIV, Milano, 1987, p. 1335-1350. Questo studioso ha sostenuto che la *sponsio* internazionale non sarebbe neppure un istituto, ma un argomento escogitato all'epoca del *foedus* di Mancino con Numanzia nel 137 a.C., con lo scopo di legittimare la tesi secondo cui gli impegni assunti dai comandanti militari senza l'autorizzazione dei Comizi e del Senato e senza l'espletamento del rito feziale, non costituivano un obbligo religioso per il popolo romano, ma una obbligazione personale dello *sponsor* o degli *sponsors*.

<sup>75</sup>) Secondo una possibile traduzione da Liv., *urb. cond.* 9.4.3, «[...] li avrebbero fatti passare sotto il giogo, disarmati, vestiti della sola tunica. Le altre condizioni di pace accettabili ai vinti e ai vincitori: il ritiro dell'esercito dal territorio dei Sanniti e quello delle colonie ivi costituite; in seguito Romani e Sanniti sarebbero vissuti ciascuno con le proprie leggi in giusta alleanza».

<sup>76</sup>) Liv., *urb. cond.* 9.5.12: «Furono fatti uscire dal terrapieno inermi, vestiti della sola tunica: consegnati in primo luogo e condotti via sotto custodia gli ostaggi. Si comandò poi ai littori di allontanarsi dai consoli; i consoli stessi furono spogliati del mantello del comando [...] Furono fatti passare sotto il giogo innanzi a tutti i consoli, seminudi; poi subirono la stessa sorte ignominiosa tutti quelli che rivestivano un grado; infine le singole legioni. I nemici li circondavano, armati; li ricoprivano di insulti e di scherni e anche drizzavano contro molti le spade; alquanti vennero feriti ed uccisi, sol che il loro atteggiamento troppo inasprito da quegli oltraggi sembrasse offensivo al vincitore».

<sup>77</sup>) L'episodio è ricordato anche da Niccolò Machiavelli nei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (III, § 41). All'esito della seconda guerra sannitica Roma era indotta, sul versante adriatico, ad aggregarsi il distretto frentano della Lega sannitica, circondando ed isolando così progressivamente il nucleo centrale dei Pentri: cfr. MUSTI, *La spinta verso il Sud: espansione romana e rapporti «internazionali»*, cit., p. 534.

<sup>78</sup>) Liv., *urb. cond.* 8.2.1.

I termini di questo, come dei precedenti trattati, non ci sono noti; tuttavia, non è possibile prestar fede, almeno in senso letterale, alla testimonianza dello storico patavino, intendendo il *'renovatum est'* nel senso che esso ripettesse le stesse condizioni dei trattati precedenti.

D'altra parte è stato notato<sup>79</sup>, che Livio usa la stessa espressione nel caso dei trattati conclusi fra Roma e Cartagine, che sappiamo<sup>80</sup> essere stati tra loro diversi. Ci pare che emerga una qualche approssimazione nel racconto liviano.

Quanto al nostro interrogativo di partenza ci sembra, pertanto, che solo per la prima guerra sannitica i comportamenti dei Romani appaiono inquadrabili nelle logiche del *bellum iustum*; viceversa sia la seconda, sia la terza guerra, risultano riconducibili alle logiche espansivistiche dei Romani, non meno che a quelle, parimenti aggressive, dei Sanniti.

7. Al termine della nostra indagine possiamo stimare di avere un sufficiente grado di conoscenza dei sistemi di reclutamento (cfr. il giuramento militare descritto), dei moduli di formazione dei reparti (cfr. le nostre osservazioni sulla cavalleria sannitica e sulle tecniche di combattimento per lo più 'corpo a corpo'), delle armi (lo *scutum* ed il *pilum*, soprattutto, ma anche le piccole spade a due lame ed i pugnali, nonché le armature, ornamentali certo, ma anche funzionali ad una tecnica di combattimento mobile, tipica dei terreni montuosi e coerente con le rapine ed il saccheggio che costituivano le origini del sostentamento del popolo sannita), delle strategie e delle tattiche (in verità, si tratta di un settore lacunoso dell'armamento sannita, cui forse nonostante il vigore e la forza dei condottieri sanniti è da attribuirsi la circostanza delle ripetute sconfitte con i Romani), e persino della vita castrense quotidiana, specie dell'età storica, presso i popoli sanniti (cfr. le notizie da noi assunte sull'abbigliamento e sull'iconografia del «Sannita»).

Poco o nulla sappiamo, invece, sull'amministrazione della giustizia militare, sui reati militari, sulla *captivitas*, sui privilegi che con ragionevole probabilità erano concessi in materia di capacità successoria ai soldati sanniti, e su quant'altro potesse risultare costitutivo di un diritto speciale in materia militare.

In questo senso, possiamo dare seguito all'asserzione dell'acuto filosofo e uomo politico Benjamin Constant, secondo la quale si potrebbe avere una nozione esatta delle condizioni di vita di un popolo antico qualora se ne conoscessero anche soltanto gli ordinamenti militari. Tale affermazione cela un fondo di verità<sup>81</sup>: «Difatti nelle forze armate dei popoli antichi, fondate su principi e componenti assai più immediati e semplici che non presso i popoli moderni, si possono trovare quasi naturalmente riflessi gli elementi caratteristici che formavano la nazione; da quelli di tipo materiale (costituzione politica, differenze sociali, condizione giuridica degli abitanti, consistenza demografica, qualità e potenza economica) a quelli di natura spirituale (coscienza, coesione e aspirazioni civiche e nazionali). La ragione consiste nella stretta correlazione esistente fra le condizioni economiche, le strutture sociali e l'organizzazione militare, e fra queste e l'ordinamento politico».

Tuttavia, in proposito occorre sempre precisare che anche quando i Sanniti ebbero a costituire una Lega confederale, non raggiunsero mai una piena uniformità dei reparti militari o delle legioni. Tale rilievo ci pare dimostrato dalle differenze, riscontrabili soprattutto nei reperti archeologici, tra le tombe dei «guerrieri» delle diverse tribù. Differenze che solo con una certa approssimazione pos-

---

<sup>79</sup>) SALMON, *Il Sannio ed i Sanniti*, cit., p. 287. Una sintesi è contenuta in J.R. PATTERSON, *Sannites, Ligurians and Romans revisited*, Circello, 2013, p. 15-27 (<https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/245055>)

<sup>80</sup>) L. LORETO, *Sui trattati romano-cartaginesi*, in «BIDR.», XCVIII-XCIX, 1995-1996, p. 779-821: adde ID., *La convenienza di perdere una guerra. La continuità della grande strategia cartaginese, 290-238/7 a.C.*, in «La première guerre punique» (cur. Y. Le Bohec), Paris, 2001, p. 39-105

<sup>81</sup>) Prendiamo a prestito le osservazioni di G. FORNI, *Esperienze militari nel mondo romano*, in «Nuove questioni di storia antica», Milano, 1968, p. 815: cfr. anche O. BUCCI, *Alle radici dello svolgimento storico del diritto romano, fra jus Quiritium e jus civile Romanorum: il contributo della nazione latina, di quella italica, di quella etrusca e greca alla formazione della Nazione e della Costituzione romana*, in «Φύλα. Scritti per Gennaro Franciosi», I, Napoli, 2007, p. 321-396.

sono suddividersi in distanze tra i Sanniti degli Appennini o dell'area adriatica e i Sanniti dell'area tirrenica, maggiormente influenzati, questi ultimi, dagli elementi alloigeni connessi alla cultura etrusca e greca, già penetrata ampiamente, ad esempio, nelle città di Cuma e di Capua. In questo senso, la presente ricerca non può che limitarsi a rinviare a più approfonditi studi archeologici la necessità di una classificazione più precisa e coerente con la ripartizione nelle cinque tribù dei Pentri, Caudini, Frentani, Irpini e Carricini, delle differenti armature ed armi, che rispondevano, poi, a differenti tattiche militari e graduazioni nell'esercito, pur rimesso al comando, probabile, di un unico condottiero, il *meddix*, come si ricava dagli episodi delle Forche Caudine e delle guerre sannitiche in generale.

Con tutta probabilità, l'aspetto più significativo della ricognizione delle testimonianze raccolte è offerto dal giuramento militare descritto. In proposito, e pur tralasciando altre problematiche pure rilevanti, come quelle concernenti il mancato impiego nel testo della denominazione '*lex sacrata*', l'aspetto di maggior attenzione è offerto, a nostro avviso, dal fatto che ulteriori applicazioni di tale *lex sacrata* sono attestate per altri rami di popoli osco-sabelli, come gli Equi ed i Volsci (Liv., *urb. cond.* 4.26.3: a. 322/432) o per altre popolazioni di formazione preindoeuropea, come gli Etruschi (Liv., *urb. cond.* 9.39.5: a. 444/310) ed i Liguri (Liv., *urb. cond.* 36.38.19: a. 536/191)<sup>82</sup>.

---

<sup>82</sup>) *Amplius* sul punto TONDO, *Il «sacramentum militiae» nell'ambiente culturale romano italico*, cit., p. 83 ss.

---